



## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale**

(C/2023/267)

Nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile <sup>(1)</sup>, adottato nel marzo 2018, la Commissione si è impegnata tra le altre cose a istituire un sistema di classificazione (o tassonomia) dell'UE chiaro e dettagliato per le attività economiche sostenibili, al fine di creare un linguaggio comune a tutti i soggetti coinvolti nel sistema finanziario. Il regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili («regolamento sulla tassonomia») <sup>(2)</sup> ha creato un sistema di classificazione unificato a livello dell'UE per le attività economiche ecosostenibili e ha imposto obblighi di trasparenza a determinate imprese non finanziarie e finanziarie in relazione a tali attività.

La Commissione ha adottato un atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE (atto delegato «Clima») <sup>(3)</sup> che stabilisce un elenco di criteri di vaglio tecnico per talune attività economiche al fine di determinare se si possa considerare che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Queste attività sono denominate «attività allineate alla tassonomia». Il 9 marzo 2022 la Commissione ha modificato l'atto delegato «Clima» introducendo criteri di vaglio tecnico per talune attività connesse all'energia <sup>(4)</sup>. Passato l'esame dei colegislatori, l'atto delegato «Clima» è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica a partire dal 1° gennaio 2022. Le modifiche all'atto delegato si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.

La presente comunicazione è pubblicata unitamente a un'altra comunicazione della Commissione, contenente risposte alle domande frequenti sull'informativa delle imprese relativa all'ammissibilità e all'allineamento alla tassonomia delle loro attività, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e del pertinente atto delegato (atto delegato «Informativa») <sup>(5)</sup>. La presente comunicazione integra i precedenti orientamenti forniti dalla direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (*Domande frequenti sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia*) e la comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018) 97 final).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

<sup>(6)</sup> Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili (2022/C 385/01) (GU C 385 del 6.10.2022, pag. 1).

L'applicazione dei criteri di vaglio tecnico è essenziale affinché le imprese possano dimostrare l'allineamento alla tassonomia, ma è anche importante per individuare le possibilità di miglioramento di attività economiche che sono ammissibili alla tassonomia, ma non ancora allineate a quest'ultima. Il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) <sup>(7)</sup> impone ai partecipanti ai mercati finanziari di utilizzare le informative sull'allineamento alla tassonomia delle imprese che beneficiano di investimenti per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari commercializzati come sostenibili.

La presente comunicazione contiene chiarimenti tecnici in risposta a domande frequenti relative ai criteri di vaglio tecnico fissati nell'atto delegato «Clima» e mira a facilitarne l'applicazione efficace.

La presente comunicazione non affronta i numerosi quesiti e le numerose proposte riguardanti le motivazioni e gli elementi di prova alla base della scelta dei criteri. A tale riguardo la Commissione sottolinea che la valutazione d'impatto che accompagna l'atto delegato «Clima» contiene ulteriori spiegazioni sullo sviluppo dell'atto delegato, in particolare sul ragionamento seguito per definire i criteri di vaglio tecnico e sul bilanciamento tra i requisiti del regolamento sulla tassonomia.

Le risposte alle domande frequenti raccolte nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente al momento della pubblicazione <sup>(8)</sup>, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autoritativa del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

---

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Le risposte alle domande frequenti non tengono conto delle modifiche dell'atto delegato «Clima» introdotte dal regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (C/2023/3850 final) (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Nella fattispecie le risposte alle domande 45, 119, 120, 121 e da 176 a 181, che vertono sull'appendice C degli allegati I e II del regolamento (UE) 2021/2139, non tengono conto delle modifiche di tale appendice, che inizieranno ad applicarsi conformemente al predetto regolamento delegato della Commissione del 27 giugno 2023.

## Contenuto

	<i>Pagina</i>
Terminologia e normativa applicabile .....	4
SEZIONE I – Domande trasversali .....	9
Domande in materia di processo, aggiornamenti e sviluppi ulteriori .....	9
Domande trasversali sulla portata delle attività economiche e sui criteri di vaglio tecnico nell'atto delegato «Clima» .....	9
SEZIONE II – Domande specifiche per settore sui criteri di vaglio tecnico .....	13
Silvicoltura .....	13
Attività manifatturiere .....	17
Energia .....	21
Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione .....	24
Trasporti .....	25
Edilizia e attività immobiliari .....	33
Informazione e comunicazione .....	46
Attività professionali, scientifiche e tecniche .....	47
SEZIONE III – Domande sui criteri DNSH ricorrenti .....	48
Appendice A – Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici .....	48
Appendice C – Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche .....	51
Appendice D – Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi ...	54

## Terminologia e normativa applicabile

Termine/strumento	Spiegazione/riferimento
Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile	Comunicazione della Commissione «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile» <sup>(9)</sup>
Attività al punto X/di cui al punto X	Attività che figura nell'allegato I, punto X, dell'atto delegato «Clima»
Allegato I	Allegato I dell'atto delegato «Clima»
Allegato II	Allegato II dell'atto delegato «Clima»
Appendice A	Allegato I, appendice A, dell'atto delegato «Clima»
Appendice C	Allegato I, appendice C, dell'atto delegato «Clima»
Appendice D	Allegato I, appendice D, dell'atto delegato «Clima»
BAT	Migliori tecniche disponibili
Direttiva «Uccelli»	Direttiva 2009/147/CE <sup>(10)</sup>
BREEAM	<i>Building Research Establishment Environmental Assessment Method</i> (metodo di valutazione ambientale del Building Research Establishment)
Adattamento ai cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento sulla tassonomia
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento sulla tassonomia
Atto delegato «Clima»	Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione <sup>(11)</sup>
Valutazione d'impatto dell'atto delegato «Clima»	Valutazione d'impatto che accompagna l'atto delegato <sup>(12)</sup>
Regolamento CLP	Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele <sup>(13)</sup>
Regolamento sulle emissioni di CO <sub>2</sub>	Regolamento (UE) 2019/631 <sup>(14)</sup>
Commissione	Commissione europea

<sup>(9)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018) 97 final).

<sup>(10)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>(11)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

<sup>(12)</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Relazione sulla valutazione d'impatto» che accompagna il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (SWD(2021) 152 final del 4.6.2021).

<sup>(13)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione	Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione <sup>(15)</sup>
Decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione	Decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione <sup>(16)</sup>
Raccomandazione della Commissione sull'ammodernamento degli edifici	Raccomandazione (UE) 2019/1019 della Commissione, del 7 giugno 2019 <sup>(17)</sup>
Atto delegato complementare «Clima»	Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione <sup>(18)</sup>
CSRD	Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità <sup>(19)</sup>
DGNB	<i>Deutsches Gütesiegel nachhaltiges Bauen</i> (marchio di qualità tedesco per la costruzione sostenibile)
Atto delegato «Informativa»	Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione <sup>(20)</sup>
Criterio DNSH	Criterio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 3, lettere b) e d), del regolamento sulla tassonomia
EEDI	Indice di efficienza energetica in materia di progettazione
VIA	Valutazione dell'impatto ambientale
Attività abilitanti	Attività economiche di cui all'articolo 16 del regolamento sulla tassonomia
Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia	Direttiva 2010/31/UE <sup>(21)</sup>
Direttiva VIA	Direttiva 2011/92/UE <sup>(22)</sup>
Obiettivi ambientali	Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento sulla tassonomia
APE	Attestato di prestazione energetica
Banca dati EPREL	Banca dati dei prodotti nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL) <sup>(23)</sup>

<sup>(15)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

<sup>(16)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione, del 10 maggio 2021, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO<sub>2</sub> per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione e le emissioni di CO<sub>2</sub> di riferimento a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell'anno 2019 (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 47).

<sup>(17)</sup> Raccomandazione (UE) 2019/1019 della Commissione, del 7 giugno 2019, sull'ammodernamento degli edifici (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 70).

<sup>(18)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).

<sup>(19)</sup> Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

<sup>(20)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

<sup>(21)</sup> Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

<sup>(22)</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

<sup>(23)</sup> Banca dati dei prodotti consultabile all'indirizzo seguente: [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database\\_it](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_it)

UE	Unione europea
Normativa europea sul clima	Regolamento (UE) 2021/1119 <sup>(24)</sup>
Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione	Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, redatto da Ecorys per conto della Commissione europea nel contesto del contratto relativo alle azioni di accompagnamento in seguito alla comunicazione sulla competitività sostenibile del settore delle costruzioni, 2016 <sup>(25)</sup> .
Regolamento UE sull'omologazione riguardo alle emissioni	Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione <sup>(26)</sup>
Euro 6	Regolamento (CE) n. 715/2007 <sup>(27)</sup>
Euro VI	Regolamento (CE) n. 595/2009 <sup>(28)</sup>
Codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati	Codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati <sup>(29)</sup>
Domande frequenti	Documento dei servizi della Commissione, <i>Domande frequenti sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia conformemente all'articolo 8 dell'atto delegato «Informativa»</i> <sup>(30)</sup>
Prima comunicazione della Commissione	Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili <sup>(31)</sup>
Gas serra	Gas a effetto serra
GWP	Potenziale di riscaldamento globale
Direttiva «Habitat»	Direttiva 92/43/CEE <sup>(32)</sup>
IMO	Organizzazione marittima internazionale
Direttiva sulle emissioni industriali	Direttiva 2010/75/UE <sup>(33)</sup>

<sup>(24)</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>(25)</sup> Disponibile all'indirizzo seguente: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=it>

<sup>(26)</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

<sup>(27)</sup> Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

<sup>(28)</sup> Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

<sup>(29)</sup> Disponibile all'indirizzo seguente: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/energy-efficiency/energy-efficiency-products/code-conduct-ict/code-conduct-energy-efficiency-data-centres\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/energy-efficiency/energy-efficiency-products/code-conduct-ict/code-conduct-energy-efficiency-data-centres_it)

<sup>(30)</sup> Documento dei servizi della Commissione pubblicato online a dicembre 2021 (aggiornato a gennaio 2022 – solo in EN).

<sup>(31)</sup> Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili (2022/C 385/01) (GU C 385 del 6.10.2022, pag. 1).

<sup>(32)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

<sup>(33)</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

IPCC	Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico
ISO	Organizzazione internazionale per la normalizzazione
Indicatore fondamentale di prestazione (KPI)	Indicatore fondamentale di prestazione (KPI) delle imprese non finanziarie di cui all'allegato I dell'atto delegato «Informativa»
LEED	Sistema di classificazione Leadership in Energy and Environmental Design
Convenzione MARPOL	Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi <sup>(34)</sup>
Garanzie minime di salvaguardia	Garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia
NACE	Nomenclatura delle attività economiche
NFRD	Direttiva 2014/95/UE <sup>(35)</sup>
Obiettivi ambientali non climatici	Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere c), d), e) e f), del regolamento sulla tassonomia (uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi)
NZEB	Edificio a energia quasi zero
OpEx	Spese operative
Accordo di Parigi	Accordo di Parigi nell'ambito dell'UNFCCC <sup>(36)</sup>
Piattaforma sulla finanza sostenibile	Piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 20 del regolamento sulla tassonomia
RCP	Percorso di concentrazione rappresentativo
REACH	Regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(37)</sup> concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Regolamento (CE) n. 1005/2009	Regolamento (CE) n. 1005/2009 <sup>(38)</sup>
Regolamento (UE) 2016/1628	Regolamento (UE) 2016/1628 <sup>(39)</sup>
Regolamento (UE) 2017/852	Regolamento (UE) 2017/852 <sup>(40)</sup>

<sup>(34)</sup> Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, modificata dal protocollo del 1978.

<sup>(35)</sup> Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

<sup>(36)</sup> Accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

<sup>(37)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(38)</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

<sup>(39)</sup> Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

<sup>(40)</sup> Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/1021	Regolamento (UE) 2019/1021 <sup>(41)</sup>
Regolamento (UE) 2019/1242	Regolamento (UE) 2019/1242 <sup>(42)</sup>
Direttiva «Rinnovabili»	Direttiva (UE) 2018/2001 <sup>(43)</sup>
Direttiva RoHS	Direttiva 2011/65/UE <sup>(44)</sup> sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Regolamento sulla tassonomia	Regolamento (UE) 2020/852 <sup>(45)</sup>
Attività economica allineata alla tassonomia	Attività economica come definita all'articolo 1, punto 2), dell'atto delegato «Informativa»
Attività economica ammissibile alla tassonomia	Attività economica come definita all'articolo 1, punto 5), dell'atto delegato «Informativa»
Criteri di vaglio tecnico (o «criteri»)	Criteri di vaglio tecnico fissati nell'atto delegato «Clima»
Regolamento TEN-E	Regolamento (UE) 2022/869 <sup>(46)</sup>
Attività di transizione	Attività economiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia
Valore U	Valore di trasmittanza termica, che esprime il tasso di trasmissione del calore in una struttura
Direttiva quadro sui rifiuti	Direttiva 2008/98/CE <sup>(47)</sup>
Direttiva quadro sulle acque	Direttiva 2000/60/CE <sup>(48)</sup>
WLTP	Procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale

<sup>(41)</sup> Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

<sup>(42)</sup> Regolamento (UE) 2019/1242 Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

<sup>(43)</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>(44)</sup> Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

<sup>(45)</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

<sup>(46)</sup> Regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

<sup>(47)</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

<sup>(48)</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

## SEZIONE I

## DOMANDE TRASVERSALI

Domande in materia di processo, aggiornamenti e sviluppi ulteriori

**1. I criteri di vaglio tecnico fissati nell'atto delegato «Clima» diventeranno più stringenti e saranno aggiornati nel tempo?**

L'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia impone alla Commissione di riesaminare periodicamente i criteri che definiscono il contributo sostanziale agli obiettivi ambientali e il rispetto del principio DNSH in relazione a tali obiettivi. Nel caso delle attività identificate come transitorie nell'atto delegato «Clima», tale riesame deve avvenire almeno ogni tre anni al fine di garantire che i criteri rimangano su un percorso di transizione credibile e coerente con un'economia climaticamente neutra. Per le altre attività non è previsto un intervallo minimo. I criteri di vaglio tecnico saranno aggiornati nel corso del tempo al fine di mantenerli allineati agli obiettivi strategici generali, agli sviluppi tecnologici e alla disponibilità di prove scientificamente affidabili che giustificano l'introduzione di criteri nuovi o aggiornati.

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, la piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce consulenza alla Commissione in merito allo sviluppo di criteri ulteriori, anche per attività aggiuntive, e all'aggiornamento di quelli esistenti.

Sulla base di tale consulenza, dei progressi compiuti dall'UE nel perseguire i suoi obiettivi in materia di sostenibilità e di altri riscontri, la Commissione può riesaminare i criteri di vaglio tecnico e, se del caso, modificare gli atti delegati che li stabiliscono. Di conseguenza i criteri di vaglio tecnico potrebbero diventare più stringenti con l'andare del tempo.

**2. Come sarà sviluppata la tassonomia? Nell'atto delegato «Clima» saranno incluse più attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici?**

La tassonomia continuerà a evolversi nel tempo. Per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'atto delegato «Clima» ha dato priorità ai settori e alle attività economiche che presentano le maggiori potenzialità di apportare un contributo sostanziale alla riduzione delle emissioni di gas serra, in base alla loro quota di emissioni complessive e al loro potenziale di riduzione delle stesse. L'ambito definito per la mitigazione dei cambiamenti climatici è stato replicato per l'adattamento<sup>(49)</sup>.

Tuttavia nel primo atto delegato «Clima» non sono state incluse tutte le attività potenzialmente in grado di contribuire in modo sostanziale agli obiettivi climatici. È stato quindi adottato un atto delegato complementare che modifica l'atto delegato «Clima» includendovi, come attività di transizione, determinate attività economiche che impiegano tecnologie specifiche legate al gas e al nucleare non contemplate dell'atto delegato originale.

Altre attività che contribuiscono agli obiettivi climatici potranno essere incluse nell'atto delegato «Clima» in sede di riesame o di adozione di eventuali atti delegati futuri concernenti attività che contribuiscono agli altri quattro obiettivi ambientali non climatici.

Domande trasversali sulla portata delle attività economiche e sui criteri di vaglio tecnico nell'atto delegato «Clima»

**3. Che cosa significa nella pratica controllare la conformità ai criteri di vaglio tecnico in relazione al contributo sostanziale e al principio DNSH?**

Controllare la conformità ai criteri di vaglio tecnico implica raccogliere e valutare le informazioni pertinenti al fine di stabilire se l'attività economica soddisfa le condizioni ivi stabilite. Per essere considerata allineata alla tassonomia, un'attività deve soddisfare tutti i criteri relativi al contributo sostanziale e al principio DNSH, nonché le garanzie minime di salvaguardia sociale di cui all'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia. Per ulteriori indicazioni, consultare la guida all'uso della tassonomia disponibile sul sito web della Commissione<sup>(50)</sup>.

<sup>(49)</sup> Per dettagli in merito cfr. allegato 6 della valutazione d'impatto che accompagna il primo atto delegato «Clima», disponibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-impact-assessment\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-impact-assessment_en.pdf) (solo in EN).

<sup>(50)</sup> <https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/>

**4. Come interpretare gli obblighi di verifica previsti nei criteri di vaglio tecnico? Quali prove documentali possono corroborare la dimostrazione e la verifica della conformità a tali criteri?**

L'atto delegato «Clima» contiene obblighi specifici di verifica per determinate attività, in linea con l'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento sulla tassonomia, stando a cui i criteri di vaglio tecnico devono essere di facile utilizzo e stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità. Tali obblighi si applicano quanto i criteri si fondano su elementi che richiedono conoscenze specialistiche e per gli investitori sarebbe difficile verificare l'accuratezza delle informazioni. Di conseguenza i criteri di vaglio tecnico prevedono obblighi di verifica esterna per talune attività specifiche che presentano queste caratteristiche. Se l'atto delegato «Clima» richiede una verifica per una data attività, la relazione del verificatore esterno costituirà la prova della conformità ai criteri. Possono fungere da verificatori esterni le autorità nazionali competenti o un verificatore terzo indipendente che non ha alcun conflitto di interessi con il gestore dell'attività e non partecipa allo sviluppo o alla gestione dell'attività.

A titolo di esempio, i piani di gestione forestale di cui ai punti da 1.1 a 1.4 (silvicoltura) sono altamente settoriali e pertanto per fornire certezza sufficiente agli investitori è necessaria una verifica esterna, tanto dei piani stessi quanto della loro attuazione. Per diverse attività connesse all'energia e alcune attività manifatturiere – quali la fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio di cui al punto 3.6, la fabbricazione di materie plastiche in forme primarie di cui al punto 3.17 e la produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica di cui al punto 4.6 – le soglie specifiche per le emissioni di gas serra sono un elemento centrale dei criteri di vaglio tecnico e la loro verifica esterna può servire a informare gli investitori in merito alla conformità a tali criteri.

Ove richiesto, i dettagli della verifica dovrebbero essere inclusi nell'informativa sull'allineamento alla tassonomia. Gli obblighi di verifica connessi alla tassonomia sono destinati ad evolversi insieme ad altre prescrizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità nel contesto della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) una volta che questa diventerà applicabile.

**5. I servizi di consulenza tecnica possono essere considerati ammissibili – e potenzialmente allineati – alla tassonomia se sono collegati a un'attività definita negli atti delegati pertinenti?**

Soltanto le attività definite nell'atto delegato «Clima» sono ammissibili alla tassonomia.

Di conseguenza sono ammissibili soltanto i servizi di consulenza esplicitamente contemplati dalla tassonomia, in particolare quelli di cui al punto 9.3 «Servizi professionali connessi alla prestazione energetica degli edifici» per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici e, per quanto concerne l'adattamento ai cambiamenti climatici, i servizi di cui ai punti 8.2 «Programmazione, consulenza informatica e attività connesse» e 9.1 «Attività degli studi di ingegneria e altri studi tecnici dedicate all'adattamento ai cambiamenti climatici».

Al fine di stabilire se un'attività sia ammissibile alla tassonomia è necessario fare riferimento alla descrizione dell'attività. I riferimenti ai codici NACE a cui tale attività potrebbe essere associata sono utilizzati a scopo orientativo.

Non sono ammissibili i servizi di consulenza relativi ad altre attività ammissibili alla tassonomia elencate nell'atto delegato «Clima».

**6. Come calcolare le emissioni di gas serra ai fini dei criteri di vaglio tecnico (ambito, metodologie, ecc.)?**

L'atto delegato «Clima» non prevede un metodo di calcolo universale per le emissioni di gas serra. Metodi specifici sono stabiliti nei criteri di vaglio tecnico per le singole attività, in linea con gli approcci metodologici basati sui requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento sulla tassonomia. Su questo punto si vedano anche le risposte alle domande specifiche riguardanti le attività, come ad esempio la domanda 52.

**7. Come valutare la conformità ai criteri di vaglio tecnico delle attività di un'impresa svolte in giurisdizioni esterne all'UE facendo riferimento a requisiti o a orientamenti di paesi terzi? Quando i criteri fanno riferimento alla legislazione o a norme UE/nazionali, il livello dei requisiti deve essere adattato per i criteri da soddisfare al di fuori dell'UE?**

Come indicato nella risposta alla domanda 18 della prima comunicazione della Commissione, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia si applicano ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD) e a tutte le loro attività, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sebbene numerosi criteri di vaglio tecnico fissino soglie e requisiti oggettivi che non fanno riferimento ad alcuna norma connotata geograficamente, alcuni richiamano prescrizioni specifiche per

giurisdizione sancite nella legislazione UE. In generale, per valutare l'allineamento alla tassonomia di un'attività economica condotta al di fuori dell'UE le imprese dovrebbero accertare se viene svolta in conformità con le prescrizioni applicabili della legislazione dell'Unione o, se menzionato nei criteri di vaglio tecnico, con una norma internazionale pertinente o con una legge nazionale equivalente applicabile in un paese terzo (si vedano ad esempio i riferimenti nei criteri DNSH generici per la tutela della biodiversità che figurano nell'allegato I, appendice D).

8. **Come interpretare l'uso di «e» ed «o» nella descrizione delle attività economiche (ad esempio «Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica» al punto 4.5; «Costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica esclusivamente a partire da biomassa, biogas o bioliquidi» al punto 4.8)?**

Le congiunzioni «e» ed «o» sono usate in modo intercambiabile nelle descrizioni delle attività, ma non nei criteri, nei quali «e» indica un requisito cumulativo. In generale un'attività economica è ammissibile alla tassonomia se coincide con una qualsiasi delle fasi necessarie per immettere l'attività sul mercato, indicate nella descrizione (ad esempio costruzione, gestione, ristrutturazione, installazione, manutenzione, ecc.).

9. **Come comportarsi quando i criteri di vaglio tecnico non sono pertinenti per un'attività specifica menzionata nella descrizione (ad esempio un servizio di sola manutenzione senza rifiuti connessi ad attività di costruzione)?**

Se è evidente che l'attività economica non include un elemento affrontato dai criteri di vaglio tecnico, è possibile spiegare nell'informativa il motivo per cui si qualifica come allineata alla tassonomia pur senza soddisfare un determinato criterio (ad esempio la prestazione di un servizio incluso nella descrizione che non incide in alcun modo su altri obiettivi ambientali e quindi non dà luogo a potenziali problematiche in relazione a un criterio DNSH).

10. **Per diverse attività abilitanti sono richiesti parametri di riferimento a fini di confronto con le medie di settore, inter pares o con le migliori tecnologie disponibili. Tuttavia tali informazioni non sono sempre accessibili al pubblico. Come soddisfare l'obbligo di fornire tali parametri di riferimento?**

I criteri di vaglio tecnico non sono sempre esaustivi in merito al modo in cui le attività possono qualificarsi e in casi specifici lasciano spazio a valutazioni caso per caso da parte degli operatori economici. Se le informazioni necessarie per dimostrare la conformità rispetto a una metrica o a una migliore prassi settoriale dipendono da molteplici fattori o non possono essere espresse in modo diretto, gli operatori dovrebbero fornire le spiegazioni del caso, compresi eventuali pareri di terzi indipendenti, quando spiegano perché ritengono che l'attività si qualifichi come allineata alla tassonomia.

11. **Il quadro della finanza sostenibile si applica all'accesso a finanziamenti privati per l'industria della difesa? In che modo?**

La Commissione riconosce la necessità di garantire l'accesso a finanziamenti e investimenti, anche privati, per tutti i settori strategici, in particolare per l'industria della difesa che contribuisce alla sicurezza dei cittadini europei.

Nella sua comunicazione del 15 febbraio 2022 sulla difesa europea (COM(2022) 60 final), la Commissione ha sottolineato che le iniziative nel campo della finanza sostenibile devono articolarsi sempre coerentemente con gli sforzi profusi dall'Unione europea per favorire un adeguato accesso ai finanziamenti e agli investimenti per l'industria europea della difesa. Il quadro della finanza sostenibile dell'UE mira innanzitutto a garantire la trasparenza e non impone limitazioni di sorta al finanziamento di alcun settore specifico, compreso quello della difesa.

Come in ogni altro settore, le imprese coinvolte in attività legate alla difesa possono dichiarare l'allineamento alla tassonomia degli investimenti orizzontali ammissibili contemplati dall'atto delegato «Clima», ad esempio quelli destinati a rendere più ecologici gli edifici oppure gli investimenti a favore di trasporti puliti sotto forma di spese in conto capitale (CapEx) e/o spese operative (OpEx) che figurano all'allegato I, punto 1.1.2.2, lettera c), e punto 1.1.3.2, lettera c), dell'atto delegato «Informativa». Possono inoltre dichiarare l'allineamento di qualsiasi altra attività individuata nell'atto delegato «Clima» (ad esempio attività nel settore dei trasporti, delle soluzioni di dati, della manifattura, ecc.).

Le norme dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità si applicano trasversalmente a tutti i settori industriali e non sono limitate a un settore specifico.

Un riferimento esplicito, direttamente rilevante per una parte limitata del settore della difesa, è contenuto in una norma tecnica di regolamentazione nel contesto dell'SFDR, che specifica in che modo i partecipanti ai mercati finanziari debbano divulgare informazioni in merito ai loro principali effetti negativi per la sostenibilità. Tale norma tratta l'esposizione a quattro categorie di armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche). Per la parte restante della norma, i requisiti (anche per quanto concerne gli aspetti sociali) sono gli stessi di qualsiasi altro settore.

Si applicano trasversalmente a tutti i settori industriali, senza essere limitate a un settore specifico, anche le norme sulle preferenze di sostenibilità degli investitori al dettaglio nell'ambito della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e della direttiva sulla distribuzione assicurativa. Non impediscono quindi investimenti in nessun settore specifico. I principali effetti negativi presi in considerazione nel prodotto finanziario riguardano soltanto le armi controverse di cui sopra.

Nel contesto di un lavoro più ampio inteso a promuovere e facilitare l'accesso dell'industria della difesa ai finanziamenti privati, sulla scorta delle conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2022, l'Agenzia europea per la difesa ha avviato nel maggio 2022 uno studio per delineare una panoramica dei quadri di riferimento in materia ambientale, sociale e di governance applicati nei mercati finanziari e di come essi considerino l'industria della difesa o le attività connesse. L'obiettivo è misurare e confrontare le attività dell'industria europea della difesa in relazione a criteri ambientali, sociali e di governance e analizzare il contributo del settore agli obiettivi dei quadri di riferimento.

## **12. Che cosa si devono aspettare le imprese che non svolgono attività allineate alla tassonomia? Perderanno l'accesso ai finanziamenti?**

No. Il semplice fatto che un'impresa non svolga attività allineate alla tassonomia non significa che si possano trarre conclusioni circa la sua prestazione ambientale o la sua capacità di accedere ai finanziamenti.

Inoltre le imprese non sono tenute a svolgere attività allineate alla tassonomia dell'UE, così come gli investitori non sono tenuti a investire in tali attività.

Nel complesso è probabile che vi sia un maggiore interesse per le attività allineate alla tassonomia da parte degli investitori che cercano investimenti sostenibili.

I motivi per cui un'impresa potrebbe non avere attività economiche ammissibili o allineate ai criteri della tassonomia UE sono svariati: le sue attività potrebbero semplicemente non essere contemplate dalla tassonomia, oppure potrebbero essere contemplate ma non apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale, o ancora potrebbero apportare un contributo sostanziale ma non soddisfare i criteri relativi al principio «non arrecare un danno significativo» o le garanzie minime di salvaguardia sociale. Se non conoscono i motivi esatti per cui un'impresa non svolge attività allineate alla tassonomia, i partecipanti al mercato non possono quindi prendere decisioni di investimento meramente sulla base delle informative rese dalle imprese in relazione alla tassonomia, dato che l'assenza di attività allineate non rivela di per sé nulla di preciso sulle prestazioni ambientali. Sono altre le informazioni utili ai mercati riguardo alle prestazioni ambientali dell'impresa e ai suoi progressi circa le questioni ambientali, ad esempio la rendicontazione ai sensi della CSRD.

Così come le imprese sono chiamate a gestire il proprio portafoglio di attività e dovrebbero puntare ad aumentare gradualmente la quota di attività verdi, analogamente si può prevedere che la maggior parte degli investitori cercherà di accrescere a poco a poco la percentuale di investimenti sostenibili inclusi nei propri portafogli. È inoltre importante tenere presente che i partecipanti ai mercati finanziari che prendono decisioni in merito all'assegnazione del capitale terranno conto di più elementi oltre all'allineamento alla tassonomia. Per tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD, anche per quelle che non svolgono attività economiche allineate alla tassonomia, gli investitori avranno a disposizione sia i) le informative relative alla tassonomia che ii) le informazioni comunicate a norma della CSRD. Oltre alle informative imposte dalla normativa, le imprese possono presentarne altre su base volontaria. Gli investitori possono utilizzare tutte queste informazioni quando prendono decisioni di investimento e in relazione a prodotti finanziari; sono liberi di strutturare i loro investimenti come meglio credono e continueranno a basare le proprie decisioni su una molteplicità di fattori.

## SEZIONE II

## DOMANDE SPECIFICHE PER SETTORE SUI CRITERI DI VAGLIO TECNICO

## Silvicoltura

## A. Imboschimento

13. **I criteri DNSH per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'attività «Imboschimento» al punto 1.1 precisano che l'attività dovrebbe ridurre al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizzare letame. Dovrebbe essere ridotto al minimo anche l'uso di fertilizzanti naturali?**

Il criterio DNSH richiede di ridurre al minimo i fertilizzanti preferendo approcci o tecniche alternativi, compresi i fertilizzanti non chimici o naturali. Laddove si utilizzino alternative non chimiche o naturali, il loro consumo complessivo dovrebbe essere comunque ridotto al minimo e si dovrebbe tenere conto degli impatti più ampi sull'ecosistema.

14. **Che cosa si intende per «degrado di terreni che presentano elevate scorte di carbonio» nel contesto dell'attività «Imboschimento» al punto 1.1?**

L'atto delegato «Clima» definisce i terreni che presentano elevate scorte (stock) di carbonio facendo riferimento all'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva «Rinnovabili», che recita:

«[...] terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

- a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;
- b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
- c) terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione sono tali che, quando è applicata la metodologia di cui all'allegato V, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo».

L'atto delegato «Clima» non fornisce una definizione di degrado, tuttavia la finalità generale del criterio è mantenere elevato lo stock di carbonio ed evitare emissioni di gas serra da tale stock.

## B. Risanamento e ripristino delle foreste

15. **Che cosa significa «conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella legislazione nazionale» nel contesto dell'attività «Risanamento e ripristino delle foreste» al punto 1.2? Che cosa succede se la legislazione nazionale non prevede nulla in tal senso?**

Nel contesto del sottopunto 1.2, lettera g), dei criteri di contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici per l'attività «Risanamento e ripristino delle foreste» al punto 1.2, l'atto delegato «Clima» non fornisce ulteriori dettagli sulla consultazione dei portatori di interessi in merito alle questioni sociali, che dovrebbe avvenire conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella legislazione nazionale. Laddove non esistano specifiche disposizioni di legge nazionali, tale circostanza dovrebbe essere indicata nelle informazioni fornite per il sottopunto 1.2.

16. **Qual è il confine tra «Risanamento e ripristino delle foreste» al punto 1.2 e «Gestione forestale» al punto 1.3 se quest'ultima attività comprende il rimboschimento dopo un taglio a raso o una perturbazione naturale? Nello specifico, in quale punto rientra il rimboschimento dopo un'infestazione di parassiti?**

Il rimboschimento dopo un'infestazione di parassiti rientrerebbe nel «Risanamento e ripristino delle foreste» al punto 1.2, dato che il titolo dell'attività recita «anche dopo un evento estremo».

## C. Gestione forestale

17. **Che cosa si intende per piano di gestione forestale «costantemente aggiornato»? Significa che deve essere rinnovato al termine della sua validità, quando si verificano eventi significativi oppure annualmente? O che bisogna disporre di prove del lavoro svolto nelle foreste?**

Poiché la frequenza degli aggiornamenti dei piani di gestione forestale non è definita nei criteri di vaglio tecnico, è possibile adeguarla ai requisiti nazionali. Come indicato nel pacchetto di strumenti per la gestione sostenibile delle foreste dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) <sup>(51)</sup>, il miglioramento continuo attraverso l'acquisizione di conoscenze è parte integrante della gestione sostenibile delle foreste e i piani di gestione forestale devono essere riesaminati regolarmente e revisionati di conseguenza al variare delle condizioni. L'aspetto della continuità comprende anche la necessità di garantire che non vi siano interruzioni tra i diversi aggiornamenti dei piani di gestione forestale. Nel caso di un piano di gestione forestale decennale, la frequenza dovrebbe essere pari ad almeno 10 anni.

18. **Si può ritenere che sia soddisfatto il sottopunto 2.1, lettere a) e b), dei criteri di contributo sostanziale per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3 se sono stati messi in atto sistemi di gestione a livello di approvvigionamento forestale per garantire il mantenimento o il rafforzamento dei livelli di scorte di carbonio e di pozzi di assorbimento del carbonio?**

No, in questo caso è soddisfatto soltanto il sottopunto 2.1, lettera b). È comunque necessario effettuare un'analisi dei benefici climatici su un periodo di 30 anni, in conformità al sottopunto 2.1, lettera a), possibilmente utilizzando come scenario di base il sistema di gestione in vigore a livello di approvvigionamento forestale.

19. **Che cosa significa nella pratica il sottopunto 2.3, lettera c), dei criteri di contributo sostanziale per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3?**

Il sottopunto 2.3, lettera c), prevede che *«la risoluzione dell'analisi [sia] proporzionata alle dimensioni dell'area interessata e [siano] utilizzati valori specifici per l'area interessata».*

Il criterio sottolinea che l'analisi dei benefici climatici deve essere adattata alle dimensioni dell'area e al contesto specifico, ad esempio utilizzando ipotesi di crescita associate alle specifiche condizioni pedoclimatiche.

20. **Il sottopunto 2.4 dei criteri di contributo sostanziale per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3 prevede che le aziende forestali di superficie inferiore a 13 ettari non siano tenute a effettuare un'analisi dei benefici climatici. Quali sono i requisiti per il proprietario di un'azienda forestale di 14 ettari?**

Il punto 1.3 «Gestione forestale», sottopunto 2.4, esenta le aziende forestali al di sotto di 13 ettari – la dimensione media di un'azienda forestale in Europa – dall'obbligo di effettuare l'analisi dei benefici climatici. Il proprietario di un'azienda forestale di 14 ettari deve quindi effettuare tale analisi al fine di soddisfare i criteri per la gestione forestale, fatto salvo il caso in cui sia in grado di dimostrare la conformità a tale requisito a livello di area di approvvigionamento forestale, come specificato al sottopunto 2.1.

21. **Come verrà valutata la conformità ai criteri di cui al sottopunto 2.3, lettera a), per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3, in particolare il fatto che l'analisi prenda in considerazione il rischio di fuoriuscite?**

I criteri relativi all'audit di cui al sottopunto 4 dei criteri di vaglio tecnico prevedono un ulteriore livello di verifica dei dati comunicati. Si rimanda anche alla risposta alla domanda 4 nella sezione I della presente comunicazione.

22. **Che cosa significa «conformemente alla legislazione nazionale» al sottopunto 3.1 nel contesto della garanzia di permanenza? Che cosa succede se la legislazione nazionale non prevede nulla in tal senso?**

La precisazione significa che le alternative cui si può ricorrere per fornire una garanzia di permanenza dello status di foresta dovrebbero, ove applicabile, essere conformi alla legislazione nazionale (come per le opzioni al sottopunto 3.1, lettera b) o c), quando l'area è classificata come foresta permanente oppure è oggetto di una garanzia giuridica o contrattuale).

Se la legislazione nazionale non prevede nulla in tal senso, si rimanda alla risposta alla domanda 15 della presente comunicazione.

<sup>(51)</sup> Cfr. [www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-management-planning/in-more-depth/en/](http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-management-planning/in-more-depth/en/)

23. **Il sottopunto 3.1. dei criteri di contributo sostanziale per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3 va inteso nel senso che deve esistere un accordo contrattuale in base al quale l'area forestale non può essere convertita ad altre destinazioni d'uso?**

No, non si tratta di una prescrizione esclusiva. L'accordo contrattuale è uno dei possibili modi di soddisfare il requisito di cui al punto 1.3, sottopunto 3.1.

24. **Che cosa significa «che non rientrano più nell'attività finanziata» nel contesto della garanzia di permanenza di cui al punto 1.3, sottopunto 3.2?**

Per «attività finanziata» si intende l'attività attualmente svolta che mira a qualificarsi per l'allineamento alla tassonomia. L'espressione «che non rientrano più nell'attività finanziata» implica che l'attività cercherebbe di produrre benefici climatici anche al di là dei propri confini.

25. **Un audit di certificazione forestale è sufficiente per verificare la conformità ai criteri di vaglio tecnico?**

La certificazione forestale può essere utilizzata per dimostrare la conformità ai criteri di vaglio tecnico, ma di per sé non la attesta.

A tal fine è adatto qualsiasi audit, anche attraverso un processo di certificazione forestale, che affronti tutti gli aspetti applicabili dei criteri. Si rimanda anche alla risposta alla domanda 4 nella sezione I della presente comunicazione.

26. **Come sapere in anticipo se «tale gruppo di aziende [rimarrà] invariato per tutti i successivi audit», come indicato al punto 1.3, sottopunto 5, lettera b)? Che importanza ha se il gruppo cambia tra un audit e l'altro?**

Questa condizione mira a garantire la comparabilità delle informazioni e richiede che il rapporto sia duraturo se si sceglie di verificare la conformità a livello di gruppo di aziende. L'atto delegato non disciplina più nel dettaglio le modalità con cui i membri del gruppo organizzano la loro cooperazione.

27. **Che cosa succede quando i criteri DNSH sono valutati a livello di «gruppo di aziende» e uno dei membri abbandona il gruppo nel corso della durata prevista dell'attività? Le attività forestali possono durare per decenni e non è detto che il gruppo rimanga lo stesso così a lungo.**

In caso di valutazione di gruppo, l'atto delegato prevede che il gruppo sia sufficientemente omogeneo da consentire la valutazione del rischio, che i membri del gruppo abbiano un rapporto duraturo e partecipino all'attività e che il gruppo rimanga invariato per tutti i successivi audit. Non esclude che la valutazione di gruppo possa proseguire nel caso in cui un'azienda lasci il gruppo. Se si può ragionevolmente prevedere che i membri rimanenti continuino la valutazione in comune e se il profilo del gruppo e la sua omogeneità non vengono intaccati, non vi è alcun onere di prova aggiuntivo per quanto riguarda l'omogeneità e si può portare avanti la verifica come gruppo.

28. **In relazione ai criteri di vaglio tecnico DNSH per l'adattamento ai cambiamenti climatici, qual è la «durata prevista» di cui all'appendice A per le attività forestali?**

La durata prevista delle attività forestali dovrebbe essere almeno di diversi decenni.

29. **In relazione ai criteri di vaglio tecnico DNSH per l'adattamento ai cambiamenti climatici, è possibile usare le proiezioni climatiche preparate a livello statale o regionale per la valutazione del rischio climatico?**

Le proiezioni disponibili a livello statale e regionale possono essere utilizzate come base per la valutazione a condizione che siano opera dalle autorità competenti (ad esempio il servizio meteorologico). Se per alcune aree sono disponibili valutazioni più granulari e specifiche, i pianificatori, i proprietari o i gestori forestali dovrebbero utilizzare anche queste valutazioni.

30. **I criteri DNSH relativi alla biodiversità per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3, sottopunto 6, lettera a), richiedono di garantire il «buono stato di conservazione degli habitat e delle specie, il mantenimento delle specie tipiche degli habitat». Come dev'essere interpretata l'espressione «buono stato di conservazione»?**

L'obiettivo principale di questo criterio è essere applicabile indipendentemente dal fatto che l'attività si svolga in un'area protetta o meno, o che riguardi specie prioritarie ai sensi delle direttive «Uccelli» e «Habitat» o meno. I primi paragrafi del criterio riguardano specificamente le aree protette.

Il testo che precede la lettera a), che include il riferimento al «buono stato di conservazione», chiarisce la necessità di «disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali». Ciò indica che l'espressione «buono stato di conservazione» utilizzata in questo criterio può assumere diverse connotazioni a seconda delle disposizioni nazionali o locali e non fa riferimento allo stato di conservazione soddisfacente ai sensi delle direttive «Uccelli» e «Habitat».

31. **Come garantire a livello di azienda forestale il rispetto dei criteri DNSH relativi alla biodiversità per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3, lettere da a) a d)?**

L'obiettivo principale del criterio 6 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi» è garantire che nel piano di gestione forestale siano fornite le informazioni dettagliate alle lettere da a) a h), indipendentemente dal fatto che l'attività si svolga o meno in un'area forestale protetta o di conservazione.

In conformità alle disposizioni nazionali o locali, un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente definisce l'area interessata e le disposizioni per il mantenimento e l'eventuale miglioramento della biodiversità che dovrebbero essere incluse nel piano di gestione.

32. **A che cosa si riferisce nella pratica la lettera d) dei criteri DNSH relativi alla biodiversità per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3 quando parla di «miglioramento della qualità fisica, chimica e biologica del suolo»?**

Il suolo ha componenti fisici, chimici e biologici. I componenti fisici comprendono le rocce e i minerali che nel corso del tempo si sono trasformati in particelle molto piccole di sabbia, limo e argilla, quelli chimici comprendono il pH, i vari nutrienti (ad esempio l'azoto) e l'acqua, mentre tra i componenti biologici si annoverano animali, piante, protozoi, batteri e funghi che vivono nel suolo.

Nella pratica il miglioramento dei componenti fisici, chimici e biologici del suolo richiede l'applicazione di varie tecniche, tra cui quelle che evitano la compattazione del suolo, ne prevengono l'erosione e il ruscellamento e creano le giuste condizioni per la moltiplicazione degli organismi utili, ad esempio lasciando una quantità sufficiente di detriti legnosi grossolani e fini.

33. **A che cosa si riferisce nella pratica la lettera e) del criterio DNSH relativo alla biodiversità per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3 quando parla di «promuovere pratiche favorevoli alla biodiversità che valorizzino i processi naturali delle foreste»?**

Le foreste sono sistemi ricchi di biodiversità e offrono una varietà di habitat per piante, animali, funghi e microrganismi.

Nella pratica il ripristino e la conservazione della biodiversità e degli habitat nelle foreste richiede l'applicazione di varie pratiche che mantengano e migliorino la complessità strutturale e promuovano dinamiche naturali adattate alle condizioni locali: ad esempio mettere a riposo determinate aree, creare zone cuscinetto per la protezione dei corpi idrici, garantire l'adeguatezza del volume e della diversità del legno morto e la presenza di alberi habitat e altri microhabitat, promuovere la rigenerazione naturale e la diversificazione delle specie arboree e la struttura per età dell'azienda. Le misure dovrebbero essere definite in un piano di gestione forestale o in uno strumento equivalente, in conformità alle disposizioni nazionali o locali.

34. **A che cosa si riferisce nella pratica la lettera f) del criterio DNSH relativo alla biodiversità per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3 quando parla di «escludere la conversione degli ecosistemi ad elevata biodiversità in ecosistemi a biodiversità inferiore»?**

Gli ecosistemi forestali differiscono in termini di tipi di habitat, numero e diversità delle specie che ospitano.

L'obiettivo principale di questo criterio è garantire che un ecosistema ad elevata biodiversità mantenga il suo stato e non diventi un ecosistema a minore biodiversità per effetto delle pratiche di gestione forestale. Ne è un esempio la conversione del tipo di foresta, con una riduzione della diversità di specie di alberi, arbusti e piante erbacee e della fauna associata, nonché la conversione di ecosistemi non forestali ad elevata biodiversità in ecosistemi forestali a minore biodiversità.

Nella pratica la conservazione di un ecosistema ad elevata biodiversità richiede l'applicazione di svariate pratiche, adattate alle condizioni locali. Alcune di esse sono definite in un piano di gestione forestale o in uno strumento equivalente in conformità alle disposizioni nazionali o locali.

**35. A che cosa si riferisce nella pratica la lettera g) del criterio DNSH relativo alla biodiversità per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3 quando parla di «garantire la diversità di specie e habitat associati collegati alle foreste»?**

L'obiettivo principale di questo criterio è garantire che, indipendentemente dal fatto che l'attività si svolga all'interno o all'esterno di un'area protetta o di conservazione, le foreste siano gestite in modo tale da assicurare il mantenimento dei diversi tipi di habitat e specie ad esse collegati.

Nella pratica garantire la diversità di habitat e specie richiede l'applicazione svariate pratiche, adattate alle condizioni locali: ad esempio garantire l'adeguatezza del volume e della diversità del legno morto e la presenza di microhabitat arborei, e creare o mantenere una struttura per età diversificata all'interno della foresta. Queste pratiche sono definite in un piano di gestione forestale o in uno strumento equivalente in conformità alle disposizioni nazionali o locali.

**36. A che cosa si riferisce nella pratica la lettera h) del criterio DNSH relativo alla biodiversità per l'attività «Gestione forestale» al punto 1.3 quando parla di «garantire la diversità delle strutture del soprassuolo e mantenere o migliorare soprassuoli maturi e legno morto»?**

La «conservazione di una struttura diversificata del soprassuolo» e il «mantenimento o miglioramento dei soprassuoli maturi» implicano la creazione di foreste miste più eterogenee e irregolari in termini di altezza, diametro, età e specie, con una combinazione di parti più dense e più rade in base alla combinazione naturale di specie e alla struttura, nonché in base al tipo di foresta.

«Mantenere o migliorare il legno morto» significa lasciare nella foresta quantità adeguate di legno morto in tutti gli stadi di decomposizione, compresi gli alberi morti e morenti in piedi che presentano cavità usate o potenzialmente usabili per la nidificazione e come posatoio, tenendo conto delle condizioni locali. Si tratta di una misura importante per il ripristino e la conservazione della biodiversità.

Attività manifatturiere

**37. Le attività manifatturiere di cui ai punti da 3.1 a 3.6 comprendono la fabbricazione di componenti delle rispettive tecnologie?**

In linea di principio i componenti possono essere conteggiati se figurano nella descrizione dell'attività o del criterio di taglio tecnico. Un esempio è l'attività «Fabbricazione di batterie» al punto 3.4, la cui descrizione menziona i componenti.

Il trattamento di componenti chiave per le attività manifatturiere oggetto dell'atto delegato «Clima», ad esempio nel settore dei trasporti a basse emissioni di carbonio, sarà affrontato nelle revisioni future dell'atto.

**38. Quali informazioni o documenti confermano i valori limite di emissione richiesti e ne dimostrano la conformità al criterio DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento con riferimento alle attività manifatturiere di cui ai punti 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17, se la normativa dell'Unione non fa obbligo di detenere un'autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione?**

Il criterio DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento con riferimento alle attività di cui ai punti 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17 prevede per tutte le attività, indipendentemente dalla capacità dell'attività: «[L]e emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per [...]». Per quanto concerne le attività al di sotto delle soglie di cui all'allegato I della direttiva sulle emissioni industriali, la normativa dell'Unione non prevede l'obbligo di detenere un'autorizzazione all'esercizio.

Anche se un impianto non raggiunge le soglie di capacità previste dalla direttiva sulle emissioni industriali, potrebbe comunque rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione ambientale nazionale pertinente ed essere quindi subordinato ad autorizzazione ai sensi di tale legislazione. In ogni caso gli impianti possono dimostrare la conformità comunicando livelli di emissione verificati in modo indipendente per le sostanze inquinanti specificate nelle decisioni di esecuzione relative alle BAT. Il monitoraggio dei livelli di emissione deve essere effettuato in base a tali decisioni di esecuzione.

A. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti (punto 3.3)

**39. Come valutare l'allineamento alla tassonomia delle autovetture che non sono sottoposte al ciclo di prova dell'UE per le emissioni di carbonio (WLTP, procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale)?**

Per essere classificata come allineata alla tassonomia un'attività economica deve rispettare i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale e il principio DNSH, nonché le garanzie minime di salvaguardia.

I criteri di vaglio tecnico per l'attività «Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti» di cui al punto 3.3. per l'obiettivo ambientale della mitigazione dei cambiamenti climatici sono i seguenti:

«[l]attività economica consiste nella fabbricazione, riparazione, manutenzione, riqualificazione, nel cambio di destinazione o nell'ammodernamento di: [...]

f) veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 classificati come veicoli leggeri con:

i) fino al 31 dicembre 2025: emissioni specifiche di CO<sub>2</sub>, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, inferiori a 50 g CO<sub>2</sub>/km (veicoli leggeri a basse e zero emissioni);

ii) dal 1° gennaio 2026: emissioni specifiche di CO<sub>2</sub>, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631, pari a zero;

g) veicoli appartenenti alla categoria L con emissioni di CO<sub>2</sub> dallo scarico pari a 0 g CO<sub>2</sub>e/km calcolate secondo la prova delle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio».

L'atto delegato «Clima» fa riferimento soltanto ai regolamenti UE che definiscono i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Il regolamento sulle emissioni di CO<sub>2</sub> richiama a sua volta il regolamento UE sull'omologazione riguardo alle emissioni <sup>(2)</sup> che definisce la procedura di prova (WLTP) per la misurazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri. Le informative relative alla tassonomia riguardano le attività globali delle imprese dell'Unione e non si limitano al fatturato realizzato e alle spese in conto capitale e operative sostenute nell'UE. Le autovetture e i furgoni prodotti/venduti al di fuori dell'UE non sono necessariamente sottoposti a prova secondo la WLTP (non sono autovetture omologate nell'UE) e l'atto delegato «Clima» non indica come trattarli.

Poiché la tassonomia fissa soltanto valori basati sulla WLTP, non definisce norme specifiche per i veicoli omologati secondo altri sistemi. Sebbene un'ampia percentuale dei veicoli venduti nel mondo sia immatricolata in paesi che utilizzano sistemi di omologazione basati sulla WLTP, ad esempio il regolamento UNECE n. 154 <sup>(3)</sup>, e sia quindi possibile fornire una prova di conformità al requisito in questione, lo stesso non si può dire per una parte ancora significativa del parco veicoli mondiale. Le procedure di certificazione diverse dalla WLTP comprendono le norme statunitensi CAFE, la norma JC08 giapponese o il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), non più in uso nell'UE ma ancora applicabile in alcune giurisdizioni. Ai fini della dimostrazione della conformità al criterio in questione, la fabbricazione di veicoli certificati secondo sistemi diversi dall'omologazione UE e commercializzati in un paese terzo può essere considerata allineata alla tassonomia se il veicolo soddisfa i criteri della tassonomia una volta applicato un fattore di conversione debitamente documentato e scientificamente valido.

B. Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici (punto 3.5)

**40. Le facciate continue possono essere utilizzate per ottenere il riconoscimento dell'allineamento alla tassonomia ai sensi del punto 3.5?**

Sì. Nell'atto delegato il termine «facciata continua» può essere inteso come «parete non portante», in linea con l'uso fatto di tale termine nella norma EN ISO 12631, che riguarda tanto gli elementi opachi quanto quelli non opachi. È innegabile che per le facciate continue completamente (o quasi completamente) vetrate potrebbe risultare molto difficile raggiungere il valore U proposto per i sistemi di pareti.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

<sup>(3)</sup> <https://unece.org/transport/documents/2021/02/standards/un-regulation-no-154-worldwide-harmonized-light-vehicles-test>.

Le pareti completamente o quasi completamente vetrate potrebbero essere considerate finestre se rispettano il corrispondente valore U. In linea di principio per le facciate continue completamente (o quasi completamente) vetrate e trasparenti, ossia quelle in cui almeno l'80 % della superficie è vetrata e trasparente, è necessario applicare il valore U proposto per le finestre.

**41. Che cosa significa nella pratica l'espressione «nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate» usata al punto 3.5 in relazione agli elettrodomestici e, ove applicabile, nei criteri di vaglio tecnico al punto 7.3? Quali elettrodomestici rientrano in tali classi? Le informazioni sono reperibili nella banca dati EPREL?**

Questo requisito riguarda le due classi di efficienza energetica più elevate che sono popolate, ovvero nelle quali sono presenti almeno alcuni prodotti disponibili sul mercato. Una banca dati di riferimento denominata EPREL (banca dati dei prodotti nel registro europeo delle etichette energetiche) <sup>(54)</sup> fornisce una panoramica dei prodotti disponibili sul mercato (sulla base di dati ufficiali) utile a individuare le classi popolate più elevate.

**C. Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio (punto 3.6)**

**42. Che cosa si intende per «sostanzialmente» nei criteri di contributo sostanziale per l'attività «Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio» di cui al punto 3.6, là dove si parla di «ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra» nel ciclo di vita? Quali dati dovrebbero essere utilizzati per il confronto?**

Dato che l'attività di cui all'allegato I, punto 3.6, riguarda tecnologie a basse emissioni di carbonio non contemplate ai punti da 3.1 a 3.5, i criteri di vaglio tecnico possono riferirsi a diverse attività in una serie di settori. La loro applicazione precisa è caratterizzata da una certa flessibilità e dipende dall'attività in questione. Di conseguenza il criterio relativo alla riduzione sostanziale delle *emissioni di gas serra nel ciclo di vita [...] rispetto alle tecnologie/alle soluzioni/ai prodotti alternativi migliori disponibili sul mercato* non implica l'esistenza di alcun livello comune di prestazione. I gestori dell'attività dovrebbero dimostrare se e in che modo la loro tecnologia consente di ridurre sostanzialmente i gas serra in altri settori rispetto ad altre tecnologie concorrenti. Nel farlo dovrebbero garantire che la loro valutazione sia coerente con qualsiasi fonte esterna disponibile di informazioni attendibili sul potenziale della tecnologia di contribuire alla decarbonizzazione dell'attività obiettivo, in linea con la normativa europea sul clima o con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Le imprese dovrebbero dimostrare lo stesso ai fini della verifica da parte di terzi richiesta dai criteri di vaglio tecnico; in particolare le imprese soggette all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dovrebbero comunicare tutte le informazioni pertinenti nel contesto della dichiarazione di carattere non finanziario.

**43. Il prodotto o servizio che punta a qualificarsi come allineato alla tassonomia ai sensi del punto 3.6 deve costituire una soluzione economicamente conveniente?**

I criteri di vaglio tecnico impongono di dimostrare che il prodotto o servizio ha prestazioni migliori rispetto alla migliore soluzione disponibile sul mercato, indipendentemente dal fatto che questo sia economicamente conveniente o scalabile/disponibile su scala industriale.

**44. A titolo di esempio, la fabbricazione di apparecchiature per la gestione del traffico e dei pedaggi può essere considerata ammissibile alla tassonomia nell'ambito dell'attività «Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio» di cui al punto 3.6?**

Sì, l'attività potrebbe essere ammissibile ai sensi dell'allegato I, punto 3.6. Ai fini dell'allineamento alla tassonomia dovrebbe dimostrare di garantire una riduzione delle emissioni di gas serra rispetto alla tecnologia, al prodotto o alla soluzione alternativa disponibile sul mercato che presenta le prestazioni migliori (in questo caso, rispetto ad altre apparecchiature per la gestione del traffico e dei pedaggi). Se le apparecchiature in questione hanno diversi usi possibili, la riduzione dovrebbe avvenire per tutti gli usi.

Per indicazioni sui tipi di attività che potrebbero qualificarsi ai sensi dell'atto delegato in base a sistemi di classificazione industriale diversi, consultare il documento «Mappatura delle classificazioni alternative alla NACE» pubblicato dalla piattaforma sulla finanza sostenibile <sup>(55)</sup>. Si sottolinea che tale documento non ha carattere vincolante, bensì puramente indicativo.

<sup>(54)</sup> <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>

<sup>(55)</sup> [https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-nace-alternate-classification-mapping\\_en](https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-nace-alternate-classification-mapping_en) (solo in EN).

45. **Come applicare il concetto di «uso essenziale per la società» per il criterio DNSH relativo alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento per l'attività «Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio» di cui al punto 3.6?**

Si rimanda alle risposte riportate nella sezione III del presente documento sul criterio DNSH in riferimento all'appendice C.

- D. Produzione di alluminio (punto 3.8)

46. **I criteri di vaglio tecnico dell'attività «Produzione di alluminio» riguardanti le emissioni indirette di gas a effetto serra sono soddisfatti soltanto se nel produrre alluminio si usa il 100 % di energia rinnovabile? Oppure l'utilizzatore dell'energia elettrica deve documentare l'intensità di carbonio delle emissioni indirette di gas serra (ad esempio acquistando garanzie di origine)?**

Affinché si possa considerare che un'attività contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, fino alla fine del 2025 il gestore è tenuto a soddisfare soltanto due delle tre condizioni elencate al punto 3.8, lettera a), dei criteri di vaglio tecnico per tale obiettivo.

Dopo il 2025 dovranno essere soddisfatte tutte e tre le condizioni di cui all'allegato I, punto 3.8. Il requisito concernente le emissioni indirette di gas serra prevede che l'intensità media di carbonio non superi 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh. Pertanto, per analogia con la soglia di 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh per il contributo sostanziale in taluni settori dell'energia, ciò non significa che per soddisfare tale criterio debba essere usata esclusivamente energia rinnovabile.

- E. Produzione di ferro e acciaio (punto 3.9)

47. **Come interpretare le disposizioni contenute nei criteri di vaglio tecnico dell'attività «Produzione di ferro e acciaio» di cui al punto 3.9 che si riferiscono all'assegnazione delle emissioni alla produzione e all'uso di gas di scarico?**

La lettera a) dei criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al punto 3.9, specifica che le emissioni di gas serra devono essere «ridotte della quantità di emissioni assegnata alla produzione del gas di scarico a norma dell'allegato VII, punto 10.1.5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/331». Ciò significa che le emissioni assegnate alla produzione di gas di scarico non sono prese in considerazione ai fini dei criteri per l'acciaio stabiliti nell'atto delegato «Clima». Nello specifico i produttori di acciaio possono calcolare le emissioni assegnate alla produzione di gas di scarico secondo le norme di assegnazione gratuita (che tengono esplicitamente conto di tali gas di scarico); tuttavia queste emissioni sono omesse ai fini della conformità ai criteri di vaglio tecnico. Il calcolo delle emissioni dell'attività non tiene quindi conto delle emissioni assegnate alla produzione di gas di scarico.

48. **In che modo vengono applicate le soglie di emissione di gas serra specificate nei criteri di vaglio tecnico dell'attività «Produzione di ferro e acciaio» di cui al punto 3.9? Ad esempio: la produzione di ghisa allo stato fuso (1,331 t CO<sub>2</sub>e/t prodotto) comprende anche la fornitura di coke (0,144 t CO<sub>2</sub>e/t prodotto) oppure la soglia di emissione si applica esclusivamente alla fase del processo in cui è prodotta la ghisa allo stato fuso?**

Le definizioni dei processi e delle emissioni oggetto dei diversi criteri di vaglio tecnico (ossia i limiti del sistema) sono riportate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. La produzione di coke non è inclusa nei limiti del sistema per la ghisa allo stato fuso.

49. **Qual è la definizione di «ghisa allo stato fuso» menzionata nei criteri di contributo sostanziale dell'attività «Produzione di ferro e acciaio» di cui al punto 3.9?**

La definizione di «ghisa allo stato fuso» (hot metal) figura nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, unitamente ai relativi parametri di riferimento e ai limiti di sistema.

- F. Produzione di idrogeno (punto 3.10)

50. **Com'è utilizzata la soglia di emissione per l'idrogeno nei diversi processi di produzione di idrogeno di cui al punto 3.10?**

L'atto delegato «Clima» riconosce l'idrogeno come vettore energetico, soluzione di stoccaggio, combustibile o materia prima. In linea con il requisito di neutralità tecnologica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, la produzione di idrogeno non è limitata a specifiche modalità o tecnologie di produzione. Si può considerare

che contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici qualsiasi attività di produzione di idrogeno che dimostri di soddisfare il requisito di riduzione del 73,4 % delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ, come stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva «Rinnovabili».

In linea con l'approccio adottato per definire i criteri DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'atto delegato «Clima» si basa sul livello di ambizione della legislazione esistente dell'Unione. Conformemente all'allegato II, si ritiene che la produzione di idrogeno non arrechi un danno significativo se raggiunge quanto meno il livello di riduzione delle emissioni di gas serra previsto dalla direttiva «Rinnovabili».

**51. Il rimando alla direttiva «Rinnovabili» nei criteri di vaglio tecnico dell'attività «Produzione di idrogeno» di cui al punto 3.10 vuol dire che si applica il requisito di addizionalità stabilito dalla suddetta direttiva?**

L'atto delegato «Clima» non prevede requisiti di addizionalità. Tuttavia questo aspetto è rilevante nel contesto dell'attuazione della direttiva «Rinnovabili» e può incidere sui tipi di idrogeno che si qualificano come rinnovabili (ad esempio determinati tipi di energia elettrica possono essere considerati rinnovabili per la produzione di idrogeno). Può anche essere rilevante ai fini della determinazione dell'intensità delle emissioni di gas serra dell'idrogeno rinnovabile.

**52. Come vengono valutate e calcolate le emissioni nel ciclo di vita per l'attività «Produzione di idrogeno» di cui al punto 3.10? Ad esempio, la valutazione delle emissioni nel ciclo di vita tiene conto della fabbricazione delle apparecchiature?**

L'atto delegato «Clima» stabilisce un requisito di riduzione delle emissioni di gas serra rispetto a un combustibile fossile di riferimento, per analogia con l'articolo 25, paragrafo 2, e l'allegato V della direttiva «Rinnovabili».

Come nel caso delle attività di produzione di energia elettrica e calore, l'atto delegato «Clima» consente di utilizzare metodologie alternative per calcolare le emissioni di gas serra nel ciclo di vita. In linea con le norme ISO, la metodologia di calcolo alternativa per la produzione di idrogeno è quella di cui all'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva «Rinnovabili».

La Commissione sta preparando un atto delegato che stabilisce una metodologia per determinare le riduzioni delle emissioni di gas serra da combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, tra cui si annoverano l'idrogeno rinnovabile (fatta eccezione per l'idrogeno da fonti biogeniche) e taluni tipi di idrogeno a basse emissioni di carbonio.

Energia

A. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica (punto 4.5)

**53. Per l'attività «Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica» di cui al punto 4.5, che cosa significa nella pratica che la densità di potenza dell'impianto di produzione dev'essere superiore a 5 W/m<sup>2</sup>?**

La densità di potenza delle centrali idroelettriche descrive il rapporto tra la capacità installata di produzione di energia e la superficie d'invaso. Secondo i dati sulle emissioni di gas serra dell'International Hydropower Association <sup>(56)</sup>, gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 5 W/m<sup>2</sup> non emettono più di 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh. Tale constatazione è alla base dell'esenzione dall'obbligo di valutazione del ciclo di vita accordata alle centrali elettriche con una densità di potenza più elevata (nonché agli impianti ad acqua fluente).

**54. Nei criteri DNSH per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine dell'attività «Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica» di cui al punto 4.5, che cosa significa nella pratica «se del caso» e chi valuta quali misure sono pertinenti?**

I criteri DNSH per l'energia idroelettrica elencano tutte le possibili misure di mitigazione (generiche) che devono essere prese in considerazione in tutti i casi. Tuttavia l'applicazione di tali criteri per l'energia idroelettrica è specifica al contesto. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra la necessità di proteggere gli ecosistemi e i corpi idrici, da un lato, e quella di evitare un onere amministrativo eccessivo in capo agli operatori del settore idroelettrico, dall'altro. Di conseguenza è necessario effettuare un'analisi specifica caso per caso partendo dall'elenco di tutte le misure al fine di individuare quelle più adeguate. Dovrebbero essere attuate soltanto le misure pertinenti per le condizioni ecologiche del progetto.

<sup>(56)</sup> Cfr. International Hydropower Association, *Hydropower Status Report 2018. Sector trends and insights*, pag. 29, disponibile all'indirizzo: [https://hydropower-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/publications-docs/iha\\_2018\\_hydropower\\_status\\_report\\_4.pdf](https://hydropower-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/publications-docs/iha_2018_hydropower_status_report_4.pdf)

La rilevanza dei criteri DNSH specifici e delle misure di mitigazione ivi elencate sarà determinata da una valutazione caso per caso in termini di fattibilità e pertinenza che tenga conto del più ampio contesto idromorfologico, compresi lo stato del flusso ecologico e l'obbligo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico (o, se del caso, un buon potenziale ecologico) dei corpi idrici interessati. Le condizioni di riferimento per il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi idrici variano a seconda dell'ecoregione (area geografica di cui all'allegato XI della direttiva quadro sulle acque). Tali condizioni sono rilevanti ai fini della determinazione delle misure di mitigazione necessarie e pertinenti per conseguire gli obiettivi in questione.

**55. Che cosa si intende per «misure compensative» al sottopunto 3.5 dei criteri DNSH per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine dell'attività «Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica» di cui al punto 4.5? Si può avere un esempio?**

Le misure compensative sono misure tese a ripristinare la continuità all'interno di un distretto idrografico in misura tale da compensare l'interruzione della continuità e gli impatti associati sugli ecosistemi acquatici causati dall'attività che si dichiara conforme ai criteri di vaglio tecnico, ad esempio rimuovendo dighe o altri ostacoli in altre zone del distretto idrografico. I benefici ambientali derivanti dalle misure compensative sono proporzionati all'entità degli impatti. Non sono forniti ulteriori dettagli circa la rilevanza e la tipologia di tali misure dato che queste richiedono una valutazione caso per caso in termini di fattibilità e rilevanza.

**56. È assolutamente necessario che la produzione di energia idroelettrica permetta di conseguire l'obiettivo di buono stato o buon potenziale ecologico dei corpi idrici, sia nel caso degli impianti nuovi che di quelli esistenti, per soddisfare i criteri DNSH per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine?**

Sì, è imprescindibile mettere in atto tutte le misure tecnicamente ed ecologicamente pertinenti ai fini del raggiungimento di un buono stato ecologico o di un buon potenziale ecologico dei corpi idrici, in linea con le definizioni della direttiva quadro sulle acque. Sia per la produzione idroelettrica nuova che per quella esistente, il criterio DNSH per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine prevede quanto segue: «Conformemente alla direttiva 2000/60/CE, in particolare agli articoli 4 e 11 di tale direttiva, sono state attuate tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili ed ecologicamente rilevanti per ridurre gli impatti negativi sulle acque e sugli habitat e sulle specie protetti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico» e «[l]'efficacia di tali misure è monitorata nel contesto dell'autorizzazione o del permesso che stabilisce le condizioni volte a raggiungere il buono stato o il buon potenziale del corpo idrico interessato».

Inoltre, per i nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica, «[l]a centrale non compromette in modo permanente il raggiungimento del buono stato/potenziale dei corpi idrici dello stesso distretto idrografico» (punto 4.5, sottopunto 3.4).

**57. L'atto delegato impone che le centrali idroelettriche operino secondo un'autorizzazione o un permesso al fine di raggiungere il buono stato o il buon potenziale del corpo idrico interessato. Ciò significa che:**

- è assolutamente necessario che tutta la produzione di energia idroelettrica sia subordinata a un permesso/una licenza/un'autorizzazione, e
- tutte le licenze/i permessi/le autorizzazioni devono fare riferimento agli obiettivi ambientali per i corpi idrici interessati? Significa anche che il criterio DNSH impone di creare condizioni volte a raggiungere il buono stato o il buon potenziale del corpo idrico interessato?

Tutta la produzione di energia idroelettrica è subordinata a un permesso/una licenza/un'autorizzazione al fine di raggiungere il buono stato ecologico o il buon potenziale ecologico del corpo idrico interessato, in linea con le definizioni della direttiva quadro sulle acque. Inoltre, come stabilito al punto 4.5, sottopunto 2.3 del criterio DNSH per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, «[l]'efficacia di tali misure è monitorata nel contesto dell'autorizzazione o del permesso che stabilisce le condizioni volte a raggiungere il buono stato o il buon potenziale del corpo idrico interessato».

**58. La produzione di energia idroelettrica cui si applica l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva quadro sulle acque (obiettivi meno rigorosi) può essere considerata conforme ai criteri DNSH?**

In linea di principio un corpo idrico interessato da una centrale idroelettrica diventa un «corpo idrico fortemente modificato» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque. Ciò implica che dovrebbe sforzarsi di raggiungere un buon potenziale ecologico piuttosto che un buono stato ecologico. Sempre ai sensi della direttiva quadro sulle acque, se un corpo idrico è interessato dalla produzione di energia idroelettrica e il raggiungimento del buon potenziale sarebbe

esageratamente costoso o tecnicamente non fattibile possono essere applicate le deroghe previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della suddetta direttiva. Qualora un impianto di questo tipo decida comunque di applicare tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili ed ecologicamente rilevanti per raggiungere un buon potenziale ecologico, e sia oggetto di un permesso per il monitoraggio e il controllo di tali misure ecologicamente rilevanti, detto impianto potrebbe soddisfare i criteri DNSH.

Ciò implica tuttavia che il corpo idrico persegua un buono stato o un buon potenziale ecologico e pertanto la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva quadro sulle acque dovrebbe essere riesaminata in occasione della revisione del corrispondente piano di gestione del bacino idrografico. Al contrario, un corpo idrico che rimanga al di sotto dell'obiettivo (iniziale) meno rigoroso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva quadro sulle acque, senza che siano messe in atto le misure necessarie (ecologicamente e tecnicamente rilevanti) ai fini del raggiungimento di un buon potenziale, non soddisfa i criteri DNSH.

B. Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (punto 4.7)

**59. Come applicare nelle giurisdizioni di paesi terzi gli intervalli di valori delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui ai criteri di vaglio tecnico dell'attività «Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili» al punto 4.7?**

I BAT-AEL possono essere applicati a livello internazionale dato che non si fondano sulla normativa UE. I BAT-AEL individuano un intervallo di valori di emissione ottenuti in condizioni normali di esercizio utilizzando la migliore tecnica disponibile (BAT) o una combinazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Tali valori sono espressi come media su un determinato periodo di tempo in condizioni di riferimento specifiche.

C. Trasmissione e distribuzione di energia elettrica (punto 4.9)

**60. Le emissioni di un impianto possono variare in base al combustibile utilizzato. I criteri per l'attività «Trasmissione e distribuzione di energia elettrica» di cui al punto 4.9 implicano l'obbligo di dimostrare che le emissioni rimangono al di sotto di 100 g CO<sub>2</sub>/kWh, indipendentemente dal combustibile utilizzato?**

L'intensità delle emissioni delle nuove capacità di produzione e il fattore di emissione medio della rete si basano sulle emissioni storiche e sulla produzione di energia. La soglia di 100 g CO<sub>2</sub>/kWh si applica a tali dati storici sull'ultimo periodo di cinque anni consecutivi.

D. Accumulo di energia elettrica (punto 4.10)

**61. L'idrogeno è incluso nell'attività «Accumulo di energia elettrica» di cui al punto 4.10?**

Lo stoccaggio dell'idrogeno rientra nell'allegato I, punto 4.12, come attività distinta con i propri criteri di contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e criteri DNSH.

Si considera che lo stoccaggio dell'idrogeno contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se l'attività consiste nella costruzione di nuovi impianti di stoccaggio dell'idrogeno o nella conversione di impianti esistenti in impianti dedicati all'idrogeno, oppure nella gestione di impianti di stoccaggio quando l'idrogeno stoccato è prodotto in linea con i criteri definiti per la produzione di idrogeno.

E. Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi (punto 4.13)

**62. Come sono definiti i gas a basse emissioni di carbonio nel contesto dell'attività «Produzione di biogas e biocarburanti destinati» al punto 4.13? Il biogas è contemplato dai criteri?**

L'atto delegato «Clima» non contiene una definizione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Vanno considerati gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio tutti i gas che soddisfano i criteri di vaglio tecnico pertinenti, compreso il biogas (come indicato nel titolo e nella descrizione dell'attività).

F. Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (punto 4.14)

**63. La descrizione dell'attività «Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio» al punto 4.14 comprende i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, mentre i criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici non fanno menzione dei gas rinnovabili. Come interpretare quest'omissione?**

L'atto delegato «Clima» non contiene una definizione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Vanno considerati gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio tutti i gas che soddisfano i criteri di vaglio tecnico pertinenti.

64. **La costruzione di condotte per l'idrogeno menzionata nel contesto dell'attività «Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio» al punto 4.14 si qualifica soltanto se l'idrogeno è prodotto nel rispetto della soglia prevista per l'attività «Produzione di idrogeno» al punto 3.10?**

No, non esiste un nesso diretto tra le due attività. In futuro, con lo sviluppo del mercato dell'idrogeno, potrebbe essere creata una «garanzia per l'idrogeno» che ne assicuri una tracciabilità migliore. Ai sensi del regolamento TEN-E, che individua le priorità per le infrastrutture energetiche transeuropee, i «progetti di interesse comune» per le infrastrutture dell'idrogeno devono dimostrare di contribuire in modo significativo alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e potenziando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, con un'attenzione particolare per l'idrogeno da fonti rinnovabili.

Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione (punto 5)

A. Aspetti generali

65. **I fanghi disidratati provenienti da un impianto di trattamento delle acque urbane non industriali (senza digestione preventiva e senza miscelazione) possono essere considerati biomassa? In caso affermativo, un impianto di incenerimento con recupero di energia sotto forma di energia elettrica e calore adibito esclusivamente alla combustione di tali fanghi sarebbe ammissibile alla tassonomia?**

L'articolo 2, punto 24, della direttiva «Rinnovabili», definisce la biomassa come «*la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica*». Secondo tale definizione, i fanghi disidratati provenienti da un impianto di trattamento delle acque urbane non industriali possono essere considerati biomassa.

Tuttavia, dal punto di vista della classificazione delle attività ecosostenibili, il regolamento sulla tassonomia stabilisce specificamente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), che qualsiasi attività che comporti «*un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili*» è considerata un'attività che arreca un danno significativo all'ambiente.

Considerato quanto sopra, alle misure relative all'incenerimento e al coincenerimento di rifiuti, in particolare negli impianti di termovalorizzazione e nei cementifici, così come alle misure relative alla costruzione di nuovi impianti di questo tipo che aumentano le capacità esistenti o ne estendono la vita utile, si applica l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia. Di conseguenza queste attività, fatta eccezione per l'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili, non possono soddisfare i criteri di vaglio tecnico. Sarebbe questo il caso anche dell'ipotetico impianto di incenerimento con recupero di energia sotto forma di energia elettrica e calore adibito esclusivamente alla combustione di fanghi disidratati provenienti da un impianto di trattamento delle acque urbane non industriali.

B. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua (punto 5.1)

66. **La fabbricazione di apparecchiature per piscine commerciali e residenziali (ad esempio skimmer, bocchette, filtri, regolatori di pH, regolatori di cloro, valvole) è ammissibile alla tassonomia nel contesto dell'attività «Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua» di cui al punto 5.1 o dell'attività «Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue» di cui al punto 5.3?**

I punti 5.1 e 5.3 dell'atto delegato «Clima» riguardano la fornitura di acqua potabile e il trattamento delle acque reflue. Di conseguenza, per qualificarsi come attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici ai sensi del regolamento sulla tassonomia, i progettisti/i gestori di un sistema per l'acqua potabile o per le acque reflue hanno la responsabilità di garantire che tale sistema soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 5.1 o 5.3.

La fabbricazione di prodotti per piscine commerciali e residenziali non figura nell'allegato I, punto 5.1 o 5.3, in quanto la finalità principale di questi prodotti non consiste nel contribuire alla fornitura di acqua potabile o garantire il trattamento delle acque reflue.

C. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue (punto 5.3)

**67. Anche la digestione anaerobica dei fanghi di depurazione può essere inclusa nel consumo netto di energia di cui ai criteri di vaglio tecnico per l'attività «Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue» al punto 5.3 se avviene all'interno dell'impianto di trattamento?**

Come specificato nei criteri di contributo sostanziale di cui al punto 5.3, sottopunto 1, «[i]l consumo netto di energia per il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue può tener conto [...] se del caso, della produzione di energia all'interno del sistema (ad esempio energia idraulica, solare, termica ed eolica)». L'elenco non è esaustivo.

L'energia generata mediante la digestione anaerobica dei fanghi di depurazione rientra nella produzione di energia all'interno del sistema anche se non è menzionata esplicitamente.

D. Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi (punto 5.9)

**68. L'attività «Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi» di cui al punto 5.9 riguarda anche gli impianti di cernita dai quali i rifiuti sono poi inviati in un altro impianto o in un altro paese per il riciclaggio o il recupero?**

L'attività non riguarda gli impianti che si occupano esclusivamente di cernita, bensì quelli che effettuano il riciclaggio di rifiuti oggetto di raccolta differenziata. In questi impianti il processo include spesso una fase iniziale di «cernita», ad esempio per separare la plastica e i metalli nel caso di rifiuti provenienti da raccolta differenziata mista, oppure per separare i diversi tipi di plastica quali PET, HDPE, PP.

L'atto delegato «Clima» dà priorità all'aspetto del recupero dei materiali in quanto presenta un potenziale maggiore di riduzione delle emissioni di gas serra mediante la sostituzione dei materiali vergini nella produzione.

E. Trasporto di CO<sub>2</sub> (punto 5.11)

**69. Per l'attività «Trasporto di CO<sub>2</sub>» di cui al punto 5.11, l'installazione di beni fisici che aumentano la flessibilità e migliorano la gestione di una rete esistente può essere considerata individualmente oppure deve essere parte integrante del trasporto di CO<sub>2</sub> catturata?**

No, il rispetto di un singolo elemento dei criteri di contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici non implica l'allineamento alla tassonomia. I criteri sono cumulativi e devono essere tutti rispettati.

Trasporti (punto 6)

A. Aspetti generali

**70. In relazione agli pneumatici, che cosa significa «classi popolate più elevate» sulla base di una serie di dati ufficiale?**

I criteri di vaglio tecnico riguardano le due classi più elevate di resistenza al rotolamento (che incide sull'efficienza energetica) che sono popolate, ossia nelle quali sono presenti almeno alcuni pneumatici disponibili sul mercato. Una banca dati di riferimento denominata EPREL (banca dati dei prodotti nel registro europeo delle etichette energetiche) fornisce una panoramica dei prodotti disponibili sul mercato (sulla base di dati ufficiali) utile a individuare le classi popolate più elevate. All'indirizzo <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres> è possibile consultare informazioni pubbliche sugli pneumatici. Ad esempio per quanto riguarda gli pneumatici per furgoni per condizioni di neve estreme aventi dimensioni 195R15C, quelli che offrono le prestazioni più elevate in termini di resistenza al rotolamento (efficienza energetica) sono classificati nella classe D (al momento della stesura della presente comunicazione).

**71. Le «classi popolate più elevate» di pneumatici sono determinate in funzione delle dimensioni o delle categorie?**

Le classi popolate più elevate devono essere determinate per le dimensioni e le proprietà specifiche degli pneumatici: se un veicolo viene utilizzato in condizioni di neve estreme, ad esempio, si tratterebbe degli pneumatici che possono essere effettivamente montati sul veicolo e che riportano il pittogramma del fiocco di neve con tre cime (). Queste informazioni possono essere verificate nella banca dati EPREL. Non avrebbe senso definire una classe per un'intera categoria, poiché la classe per una data marca e un dato modello può cambiare in base alle dimensioni degli pneumatici: per ogni dimensione, le classi per il coefficiente di resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità possono essere diverse.

**72. Il confronto delle classi di consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumore di rotolamento si fa tra tutti gli pneumatici oppure separatamente all'interno di ciascuna categoria, ad esempio pneumatici invernali, quattro stagioni ed estivi?**

Il confronto viene effettuato all'interno di una data categoria (dimensioni e proprietà speciali certificate). Possono essere selezionati nello specifico gli pneumatici che recano il pittogramma del fiocco di neve con tre cime () , così come quelli per il ghiaccio. Al di là di questo non esistono distinzioni tra «invernali», «quattro stagioni» o «estivi» (ad ogni modo uno pneumatico commercializzato come «quattro stagioni» ma privo del pittogramma del fiocco di neve con le tre cime non avrebbe probabilmente prestazioni sufficienti in condizioni di neve estreme). A titolo di esempio degli pneumatici di dimensioni «205/55 R16» della stessa marca e con lo stesso disegno del battistrada (e quindi anche con la stessa stagionalità) possono rientrare in classi diverse per i tre parametri a seconda dell'indice di categoria di velocità o di altri aspetti (ad es. se progettati specificamente per un costruttore di apparecchiature originali (OEM) piuttosto che per un altro). Tutti i parametri necessari (designazione delle dimensioni, indice di capacità di carico, categoria di velocità, stagione) devono essere inseriti nella banca dati EPREL per un confronto corretto degli pneumatici selezionati.

**73. I criteri di vaglio tecnico degli pneumatici per i veicoli M e N si applicano all'intero mercato europeo o esistono criteri specifici per ciascun paese?**

I criteri di vaglio tecnico degli pneumatici per i veicoli M e N derivano da un regolamento dell'Unione e di conseguenza si applicano all'intero mercato europeo, senza variazioni da un paese all'altro. Come per tutti i criteri contenuti nell'atto delegato, la conformità è richiesta anche per le attività che si svolgono al di fuori dell'Unione. Gli pneumatici C1, C2 e C3 sono registrati con la classe di pneumatico indicata.

**74. Il criterio di contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che figura all'allegato I, punti 6.2, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16. e 6.17, deve essere inteso nel senso che i carri ferroviari o le navi e le infrastrutture di distribuzione dei combustibili non possono essere destinati esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili?**

Nell'applicare questo criterio per escludere beni, operazioni e infrastrutture adibiti al trasporto di combustibili fossili, occorre tenere presente che esiste una molteplicità di usi, strutture proprietarie, accordi d'uso e tassi di miscelazione dei carburanti, in linea con le pratiche di mercato esistenti. Si dovrebbero prendere in considerazione tra le altre cose il tipo di beni mobili o di infrastrutture in esame e i loro altri usi, compreso il fatto che siano destinati o meno anche al trasporto e allo stoccaggio di alternative a basse emissioni di carbonio.

Ad esempio, per quanto concerne il trasporto marittimo, se da un lato è possibile identificare chiaramente le navi cisterna per il petrolio greggio come navi destinate esclusivamente al mercato dei combustibili fossili, dall'altro non si può ipotizzare lo stesso per le navi cisterna che trasportano prodotti o sostanze chimiche oppure per le navi che trasportano prodotti secchi alla rinfusa. Queste ultime possono essere utilizzate per il trasporto di prodotti diversi dai combustibili fossili e non dovrebbero essere escluse a priori.

A seconda dell'uso previsto e del contesto, le pratiche di mercato esistenti di cui al considerando 35 dell'atto delegato «Clima» potrebbero essere ad esempio quelle utilizzate dalla Banca europea per gli investimenti <sup>(57)</sup> o dall'iniziativa sulle obbligazioni per il clima <sup>(58)</sup>. Ad esempio, nel caso del *trasporto ferroviario di merci* di cui al punto 6.2, i carri ferroviari universali acquistati specificamente per il trasporto di carbone non soddisferebbero il criterio di non essere adibiti al trasporto di combustibili fossili.

In tutti i casi il fatturato derivante dal trasporto di combustibili fossili per mezzo di beni che non vi sono adibiti deve essere escluso dal numeratore dell'indicatore fondamentale di prestazione (KPI) relativo al fatturato ai sensi dell'atto delegato «Informativa».

**75. L'ammoniaca è considerata un combustibile a emissioni dirette (dallo scarico) di CO<sub>2</sub> pari a zero?**

L'ammoniaca (NH<sub>3</sub>) è per definizione priva di carbonio e non genera emissioni di CO<sub>2</sub> quando viene bruciata o utilizzata in una cella a combustibile. Di conseguenza può essere considerata un combustibile a emissioni dirette (dallo scarico) di CO<sub>2</sub> pari a zero.

<sup>(57)</sup> Per il finanziamento di progetti nel contesto della valutazione climatica ambiziosa. Per «adibito» si intende costruito e acquistato con l'esplicita intenzione di trasportare o immagazzinare prevalentemente combustibili fossili durante il ciclo di vita del progetto.

<sup>(58)</sup> Il concetto di «adibito» è definito in funzione del modo di trasporto: ad esempio se più del 25 % delle merci (in t-km) trasportate dalla linea è costituito da combustibili fossili, se più del 25 % del materiale rotabile è adibito al trasporto di combustibili fossili o se più del 25 % del tonnellaggio trasportato annualmente è costituito da combustibili fossili (la soglia diminuisce geometricamente al 5,3 % a partire dal 2020). Cfr. [https://www.climatebonds.net/files/files/CBI%20Transport%20Criteria%20document\\_Aug2022%281%29.pdf](https://www.climatebonds.net/files/files/CBI%20Transport%20Criteria%20document_Aug2022%281%29.pdf) e anche <https://www.climatebonds.net/files/files/standards/Waterborne%20Transport%20%28Shipping%29/CBI%20Certification%20-%20Shipping%20Criteria%20V1b%2020211215.pdf> e [https://www.climatebonds.net/files/files/CBI\\_Transport\\_Criteria\\_document\\_Jan2020\(1\).pdf](https://www.climatebonds.net/files/files/CBI_Transport_Criteria_document_Jan2020(1).pdf)

Tuttavia è importante sottolineare che, quando l'ammoniaca viene utilizzata insieme a combustibili petroliferi idrocarburi come carburante pilota/di accensione, in particolare nei motori marini a combustione interna, vi saranno emissioni di CO<sub>2</sub> associate derivanti dal processo di combustione mult carburante.

B. Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri (punto 6.1)

**76. Le locomotive diesel a emissioni di CO<sub>2</sub> particolarmente basse sono classificate come tecnologia di transizione nella descrizione delle attività «Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri» al punto 6.1 e «Trasporto ferroviario merci» al punto 6.2?**

L'atto delegato «Clima» non classifica le tecnologie. Secondo i criteri che figurano all'allegato I, punti 6.1 e 6.2, che definiscono il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, per qualificarsi una locomotiva dovrebbe essere in grado di funzionare con emissioni dirette dallo scarico di CO<sub>2</sub> pari a zero. Qualsiasi locomotiva che produca emissioni di CO<sub>2</sub>, anche basse, e non soddisfi il requisito di avere emissioni dallo scarico di CO<sub>2</sub> pari a zero quando opera su un binario dotato delle infrastrutture necessarie (ossia non bimodale) non è quindi conforme ai criteri. Si qualificano come attività di transizione le locomotive bimodali (elettro-diesel) che presentano zero emissioni dallo scarico quando operano su binari elettrificati, ma che possono funzionare a diesel quando i binari non sono elettrificati.

**77. Quale tipo di treno potrebbe essere una tecnologia di transizione nell'ambito dell'attività «Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri» al punto 6.1?**

L'atto delegato «Clima» non classifica le tecnologie. Ai fini della classificazione delle attività economiche nel contesto della tassonomia UE, sarebbero considerate attività di transizione le attività che soddisfano i criteri di contributo sostanziale di cui al sottopunto 1, lettera b), e i criteri DNSH, come indicato nella descrizione dell'attività che figura nell'allegato I, punto 6.1.

Si qualificano come attività di transizione le locomotive bimodali (elettro-diesel) che presentano zero emissioni dallo scarico quando operano su binari elettrificati, ma che possono funzionare a diesel quando i binari non sono elettrificati.

C. Trasporto ferroviario di merci

**78. Per l'attività «Trasporto ferroviario di merci» di cui al punto 6.2, sono previste soglie per la percentuale di tempo in cui il treno può operare con un motore convenzionale (ad esempio l'80 % del tempo su binari dotati delle infrastrutture necessarie e un massimo del 20 % del tempo con motore convenzionale)?**

L'atto delegato «Clima» non fissa soglie di questo tipo. Per soddisfare i criteri di vaglio tecnico i treni possono utilizzare un motore convenzionale soltanto quando non sono disponibili le infrastrutture che consentono di azzerare le emissioni dirette di CO<sub>2</sub> dallo scarico.

**79. Oltre all'infrastruttura conduttrice di corrente, cos'altro si intende per «binari dotati delle infrastrutture necessarie» nei criteri di contributo sostanziale delle attività «Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri» al punto 6.1 e «Trasporto ferroviario merci» al punto 6.2?**

Le infrastrutture necessarie menzionate nei criteri di contributo sostanziale all'allegato I, punti 6.1 e 6.2, sottopunto 1, lettera b), (riferimento al materiale rotabile bimodale) sono i binari elettrificati.

80. **Con riferimento ai criteri DNSH relativi all'economia circolare dell'attività «Trasporto ferroviario di merci» al punto 6.2, quando esattamente si considera raggiunta la conformità con la gerarchia dei rifiuti? Esistono dei requisiti percentuali?**

Non esistono requisiti percentuali. I criteri DNSH relativi all'economia circolare per il trasporto ferroviario di merci di cui al punto 6.2 richiedono semplicemente di dimostrare che sono in atto misure per garantire che venga data la preferenza a opzioni di trattamento dei rifiuti di rango più elevato nella gerarchia dei rifiuti, come stabilito nell'articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti.

81. **Con riferimento ai criteri DNSH per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'attività «Trasporto ferroviario di merci» di cui al punto 6.2, per i motori per la propulsione delle locomotive (RLL) e i motori per la propulsione delle automotrici (RLR) che rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628, si può ritenere in generale che quelli a zero emissioni di CO<sub>2</sub> rispettino i limiti di emissione?**

Sì, in generale si può ritenere che motori quali i RLL e i RLR a zero emissioni di CO<sub>2</sub> rispettino i limiti di emissione previsti dai criteri DNSH per il trasporto ferroviario di merci (punto 6.2).

D. Gestione di dispositivi di mobilità personale, ciclogistica (punto 6.4)

82. **Quali sono alcuni casi concreti di applicazione dell'attività «Gestione di dispositivi di mobilità personale, ciclogistica» di cui al punto 6.4? Ad esempio, i carrelli della posta trainati dai postini sono inclusi nell'ambito di applicazione (se la propulsione deriva dall'attività fisica dell'utilizzatore)?**

L'attività di cui al punto 6.4 «Gestione di dispositivi di mobilità personale, ciclogistica» comprende «*[v]endita, acquisto, leasing, noleggio e gestione di dispositivi di trasporto o mobilità personale la cui propulsione deriva dall'attività fisica dell'utilizzatore, da un motore a zero emissioni o da una combinazione di motore a zero emissioni e attività fisica. Ciò include la fornitura di servizi di trasporto di merci mediante biciclette (cargo)*».

Un carrello postale può essere considerato un dispositivo di trasporto analogo a una bicicletta cargo (che è esplicitamente menzionata nella descrizione dell'attività) in quanto:

- ha come finalità primaria il trasporto di un oggetto da un punto all'altro; e
- la propulsione deriva esclusivamente dall'attività fisica dell'utilizzatore.

E. Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali (punto 6.5)

83. **Perché la data di applicazione per i veicoli della categoria N1 nell'attività «Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali» al punto 6.5 è diversa da quella nell'attività «Servizi di trasporto di merci su strada» al punto 6.6?**

Il periodo di transizione per i veicoli di categoria N1 di cui al punto 6.5 tiene conto delle specificità e dell'attuale stato della tecnologia delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri contemplati al punto 6.5, che differiscono dai veicoli di trasporto merci di cui al punto 6.6.

84. **La categoria di veicoli N1 (veicoli per il trasporto di merci) è contemplata sia nell'attività «Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali» al punto 6.5, sia nell'attività «Servizi di trasporto di merci su strada» al punto 6.6. Perché? Quali sono le differenze?**

La categoria N1 è costituita da furgoni, ossia veicoli a motore progettati e costruiti principalmente per il trasporto di merci con una massa massima inferiore a 3,5 tonnellate. Tuttavia le emissioni di questi veicoli possono essere regolamentate secondo due diversi regimi, a seconda della loro «massa di riferimento». Nella maggior parte dei casi i veicoli con una massa di riferimento inferiore a 2 610 kg devono seguire le norme di omologazione previste per i «veicoli leggeri» (per le emissioni di CO<sub>2</sub> e di inquinanti, regolamento (CE) n. 715/2007 – Euro 6), che si applicano anche alle autovetture, e sono soggetti alle norme in materia di CO<sub>2</sub> che valgono per il parco veicoli. Diversamente i veicoli N1 con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg devono in linea di massima seguire le norme di omologazione delle emissioni per i «veicoli pesanti» (regolamento (CE) n. 595/2009 – Euro VI) e non sono in genere soggetti alle norme in materia di CO<sub>2</sub>.

Per questo motivo la descrizione dell'attività al punto 6.6 recita: «Acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di veicoli appartenenti alla categoria N1, N2 o N3 che rientrano nell'ambito di applicazione della norma Euro VI, fase E o successiva, per i servizi di trasporto di merci su strada». Di conseguenza tutti i veicoli omologati secondo il quadro sui veicoli leggeri (autovetture e furgoni con una massa di riferimento inferiore a 2 610 kg) rientreranno nel punto 6.5, mentre alcuni N1 (i furgoni che si avvalgono della deroga summenzionata) rientreranno nel punto 6.6.

**85. Nel caso delle attività «Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali» al punto 6.5 e «Servizi di trasporto di merci su strada» al punto 6.6, i veicoli M1 e N1 devono avere una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg per essere allineati alla tassonomia?**

I veicoli N1 rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I, punto 6.5 o punto 6.6, a seconda che siano soggetti alle norme Euro 6 (regolamento (CE) n. 715/2007) o Euro VI (regolamento (CE) n. 595/2009); di conseguenza si applicano soglie di massa diverse. L'ambito di applicazione di tali regolamenti è determinato dalla massa di riferimento dei veicoli interessati.

I veicoli M1 rientrano soltanto nell'ambito di applicazione del punto 6.5 (autovetture e veicoli commerciali leggeri), che fa riferimento all'Euro 6 (regolamento (CE) n. 715/2007) e riguarda quindi esclusivamente i veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg.

F. Trasporto di merci per vie d'acqua interne (punto 6.8)

**86. Per l'attività «Trasporto di merci per vie d'acqua interne» di cui al punto 6.8, esistono categorie/classi per i singoli fiumi per le singole categorie di operazioni?**

I criteri di vaglio tecnico per il trasporto di merci per vie d'acqua interne nell'atto delegato «Clima» non affrontano questioni relative a possibili categorie o classi aggiuntive.

**87. In che modo è definito il «modello commerciale complessivo della nave» di cui alla nota 245 dell'allegato I, punto 6.8?**

Come indicato alla nota 253 dell'allegato I, punto 6.8, il documento MEPC.1/Circ. 684 dell'IMO contiene linee guida relative al calcolo di questo indicatore.

**88. Qual è la definizione utilizzata per l'indicatore operativo di efficienza energetica nel contesto dell'attività «Trasporto di merci per vie d'acqua interne» di cui al punto 6.8?**

La nota 245 dell'allegato I, punto 6.8, riporta la definizione utilizzata per l'indicatore operativo di efficienza energetica, vale a dire il rapporto tra la massa di CO<sub>2</sub> emessa per unità di attività di trasporto. Si tratta di un valore rappresentativo dell'efficienza energetica delle operazioni della nave per un periodo coerente rappresentativo del modello commerciale complessivo della nave. Il documento MEPC.1/Circ. 684 dell'IMO contiene linee guida relative al calcolo di questo indicatore.

**89. Chi calcola l'indicatore operativo di efficienza energetica?**

Il gestore dell'attività che comunica l'allineamento alla tassonomia deve ottenere le informazioni necessarie per il calcolo.

**90. L'eccezione «migliore della classe» per le attività di transizione nel contesto dell'attività «Trasporto di merci per vie d'acqua interne» di cui al punto 6.8 è limitata al 2025 per le navi per il trasporto per vie d'acqua?**

L'atto delegato «Clima» limita alla fine del 2025 il riconoscimento di alcune attività di transizione per il trasporto per vie d'acqua.

**91. Che cosa significa «in grado di funzionare con carburanti provenienti da fonti rinnovabili»?**

Significa che una nave può utilizzare carburanti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, ossia carburanti che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punti 3.10 e 4.13.

G. Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie (punto 6.10)

**92. Che cosa si intende per «noleggio» (con o senza equipaggio) in relazione all'attività «Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie» di cui al punto 6.10?**

L'atto delegato non definisce il termine «noleggio», che è però ben attestato nella navigazione mercantile e utilizzato da tutte le principali organizzazioni, quali l'International Chamber of Shipping (ICS) o il Baltic and International Maritime Council (BIMCO).

Il noleggio consiste nella locazione di una nave da parte di un armatore a un'altra società, il noleggiatore, per il trasporto di merci per un periodo di tempo limitato e ben definito.

Le due parti principali coinvolte nel noleggio di una nave sono l'armatore e il noleggiatore. Possono intervenire altre parti, ad esempio il mediatore che negozia gli accordi tra armatori e noleggiatori, l'agente marittimo che si occupa dei dettagli essenziali in porto e il gestore della nave, responsabile della gestione e dell'equipaggio della nave per conto dell'armatore a fronte di un compenso.

Il contratto di noleggio definisce il canone, la durata e le condizioni concordate tra l'armatore e il noleggiatore. Nella pratica esistono numerosi tipi di contratti di noleggio:

- noleggio a viaggio: noleggio base di una nave e del suo equipaggio per un viaggio tra il porto di carico e il porto di scarico. In questo tipo di contratto l'armatore viene pagato dal noleggiatore a tonnellata oppure percepisce un importo forfettario. I costi portuali, fatta eccezione per lo stivaggio e i costi di carburante ed equipaggio, sono a carico dell'armatore e il corrispettivo pagato per l'utilizzo della nave è noto come nolo;
- noleggio a tempo: noleggio di una nave per un periodo di tempo specifico, durante il quale l'armatore continua a gestire la nave, ma il noleggiatore sceglie i porti, decide le rotte e dispone del pieno controllo operativo della nave. Quest'ultimo sostiene i costi del carburante, le tasse portuali, i costi di movimentazione del carico, le commissioni e versa un canone di noleggio giornaliero;
- noleggio a scafo nudo: accordo di noleggio nel contesto del quale il noleggiatore dispone del pieno controllo della nave. A parte il costo del capitale per la costruzione della nave, che è a carico dell'armatore, tutti gli altri costi, tra cui il carburante, l'equipaggio, le tasse portuali e l'assicurazione, sono a carico del noleggiatore. È in capo al noleggiatore anche la responsabilità legale e finanziaria della nave.

**93. Come possono le imprese che noleggiavano o gestiscono navi dimostrare l'allineamento ai criteri di vaglio tecnico dell'attività «Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie» di cui al punto 6.10?**

Per dimostrare l'allineamento alla tassonomia le imprese che noleggiavano o gestiscono navi devono basarsi sulle disposizioni pertinenti del contratto di noleggio.

In un caso tipico la dimostrazione potrebbe essere competenza dell'impresa a cui è stato concesso il finanziamento sulla base dell'allineamento alla tassonomia, in conformità con i criteri di vaglio tecnico pertinenti. Se il finanziamento è stato concesso all'armatore della nave, tenuto a rispondere all'istituto di finanziamento, al noleggiatore o al gestore spetta la responsabilità di presentargli tutte le informazioni in merito al carburante acquistato.

Se, al contrario, il finanziamento è stato erogato al noleggiatore per coprire le spese operative, allora la responsabilità di dimostrare l'allineamento alla tassonomia ricade sul noleggiatore direttamente nei confronti dell'istituto di finanziamento.

Per quanto concerne le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», l'impresa che genera entrate e/o sostiene spese in conto capitale e/o spese operative connesse a tale attività dovrebbe valutarne l'ammissibilità e l'allineamento alla tassonomia e comunicare queste valutazioni nel contesto dei propri KPI.

**94. In che cosa consiste il criterio «migliore della classe» per l'attività «Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie» di cui al punto 6.10?**

Dato che per il trasporto marittimo non sono ancora disponibili in commercio alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili a basse emissioni di carbonio, si qualifica come attività di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. In questo contesto, il criterio «migliore della classe» indica che una nave conforme: a) presenta livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore; b) non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio; e c) non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio.

Fino alla fine del 2025 consentirà quindi ad alcune navi di soddisfare i criteri di contributo sostanziale anche se non hanno emissioni dirette dallo scarico di CO<sub>2</sub> pari a zero. A tal fine il punto 6.10, sottopunto 1, lettera d), prevede in particolare che le navi debbano aver raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 10 % rispetto ai requisiti EEDI applicabili al 1° aprile 2022. Le navi devono essere in grado di funzionare con carburanti a zero emissioni dirette (dallo scarico) di CO<sub>2</sub> o con carburanti provenienti da fonti rinnovabili (che soddisfano i criteri di vaglio tecnico che figurano nell'allegato I, punti 3.10 e 4.13) al fine di dimostrare che non vi è alcuna dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio.

**95. Nel quadro dell'attività «Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie» di cui al punto 6.10, una nave deve funzionare con carburanti a zero emissioni dirette o con carburanti provenienti da fonti rinnovabili per essere allineata alla tassonomia, oppure è sufficiente che sia certificata per carburanti da fonti rinnovabili quali i biocarburanti?**

I criteri di contributo sostanziale che figurano nell'allegato I, punto 6.10, elencano quattro modi per dimostrare la conformità. In particolare, per il criterio di cui al sottopunto 1, lettera d), una nave che ha raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 10 % rispetto ai requisiti EEDI applicabili al 1° aprile 2022 deve tra l'altro poter funzionare con carburanti a zero emissioni di CO<sub>2</sub> o con carburanti rinnovabili conformi ai criteri che figurano all'allegato I, punto 3.10 «Idrogeno e combustibili sintetici a base di idrogeno» o al punto 4.13 «Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi».

L'EEDI raggiunto è l'elemento principale del criterio in questione. La capacità di funzionare con carburanti a zero emissioni dirette di CO<sub>2</sub> o con carburanti rinnovabili è una condizione abilitante che non vuole imporre, né specificare ulteriormente, il tipo di combustibile da utilizzare.

Inoltre il criterio non impone altre limitazioni all'uso di tipi diversi di combustibili durante il funzionamento. Nella pratica per verificare la condizione abilitante si guarda al sistema di conversione dell'energia installato a bordo piuttosto che al combustibile utilizzato.

Ad esempio una nave dotata di motori a gas a doppia alimentazione può utilizzare gas naturale liquefatto (GNL), ma sarebbe «in grado di funzionare» anche con metano sintetico o biometano liquefatto.

Di conseguenza, ai fini della conformità ai criteri di vaglio tecnico, è sufficiente che la nave soddisfi i requisiti minimi in termini di EEDI, che sia dotata di sistemi di conversione dell'energia in grado di funzionare con carburanti conformi ai criteri di cui ai punti 3.10 o 4.13 e che sia certificata in tal senso.

**96. Nel criterio relativo alle emissioni di CO<sub>2</sub> dallo scarico pari a zero per l'attività «Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie» di cui al punto 6.10 sono incluse le navi alimentate a biocarburanti?**

La risposta è no. Il riferimento a emissioni dirette dallo scarico pari a zero nei criteri di vaglio tecnico non incide sul tipo di carburante scelto. I motori a combustione interna, indipendentemente dal fatto che siano alimentati a biocarburanti o ad altri carburanti, generano di norma emissioni dirette di CO<sub>2</sub> associate al carburante principale o ai carburanti di accensione. Una nave che presenta emissioni del genere non può soddisfare il requisito di avere emissioni di CO<sub>2</sub> dallo scarico pari a zero. Anche gli impianti a celle a combustibile, se utilizzano combustibili diversi dall'idrogeno o dall'ammoniaca, generano emissioni di CO<sub>2</sub> associate al processo di reforming del combustibile.

L'assenza di emissioni dirette dallo scarico deve essere dimostrata sulla base delle tecnologie scelte per l'impianto di propulsione.

Se si esclude la possibilità di catturare e stoccare il carbonio a bordo, le uniche opzioni possibili per azzerare le emissioni di CO<sub>2</sub> dallo scarico sarebbero soluzioni tecnologiche, ad esempio:

- navi elettriche che funzionano con una configurazione completamente elettrica, con energia stoccata in batterie;
- impianti a celle a combustibile a idrogeno, che usano l'idrogeno o un vettore di idrogeno come fonte di energia;
- impianti a celle a combustibile ad ammoniaca, che usano l'ammoniaca come fonte di energia;
- diverse combinazioni di fonti energetiche rinnovabili, utilizzate direttamente per la propulsione (ad esempio la propulsione eolica) o come fonte di energia per la produzione di energia elettrica (generatori eolici o fotovoltaici).

**97. Come applicare l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) nel contesto dell'attività «Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie» di cui al punto 6.10, lettere c) e d), se la nave non è soggetta all'EEDI?**

Una nave può non essere soggetta all'EEDI quando:

- non raggiunge le dimensioni e la portata lorda di cui all'allegato VI della convenzione MARPOL, capitolo 4, regole 19 e 24;
- non rientra nei tipi di nave interessati dall'EEDI (allegato VI della convenzione MARPOL, capitolo 4, regola 24).

Conformemente alla nota 261 dell'allegato I, le navi che rientrano nei tipi di navi di cui alla regola 2 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, ma che non sono considerate navi nuove a norma di tale regola, possono fornire il valore EEDI raggiunto calcolato su base volontaria in linea con l'allegato VI, capo 4, della convenzione MARPOL e ottenere la verifica di tali calcoli in linea con l'allegato VI, capo 2, della convenzione MARPOL.

Per qualsiasi nave che non rientra nei tipi di nave considerati per il calcolo dell'EEDI, indipendentemente dalle dimensioni o dalla portata lorda, non è possibile applicare la metodologia dell'EEDI e pertanto valgono soltanto i criteri applicabili che figurano nell'allegato I, punto 6.10, sottopunto 1, lettere a) e b).

Infine, in particolare nelle navi di dimensioni e portata lorda inferiori, con ogni probabilità è possibile ricorrere a soluzioni completamente elettriche o sistemi a celle a combustibile a idrogeno, nel qual caso l'EEDI non funzionerebbe. I criteri applicabili a tali navi sono quelli che figurano all'allegato I, punto 6.10, sottopunto 1, lettere a) e b).

**98. Perché il sottopunto 1, lettera c), dei criteri di contributo sostanziale dell'attività «Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie» al punto 6.10 parla di un valore di riferimento per i veicoli pesanti? Qual è la rilevanza per il trasporto marittimo? Qual è il valore di riferimento effettivo?**

Come indicato nella valutazione d'impatto dell'atto delegato «Clima», questo criterio è stato concepito per incentivare il trasferimento modale dalla strada a modalità più sostenibili. Il criterio mette quindi a confronto le emissioni del trasporto su strada e quelle del trasporto marittimo. Fino al 31 dicembre 2025 sono considerate conformi ai criteri di taglio tecnico le operazioni:

- progettate per consentire il trasferimento modale del trasporto merci dalle vie terrestri a quelle marittime; e
- le cui emissioni corrispondono alla metà di quelle stabilite per il sottogruppo di veicoli pesanti 5-LH.

I dati relativi al valore medio di riferimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> definito per i veicoli pesanti in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242 sono riportati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione. Il valore di riferimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> per il sottogruppo di veicoli 5-LH è di 56,60 g CO<sub>2</sub>/tkm.

H. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (punto 6.11)

**99. Per l'attività «Trasporto marittimo e costiero di passeggeri» di cui al punto 6.11, quali criteri si applicano alle navi che trasportano sia passeggeri che merci?**

Le navi che trasportano sia merci che passeggeri possono applicare i criteri stabiliti al punto relativo alle merci o quelli di cui al punto relativo ai passeggeri. In ogni caso i criteri sono sostanzialmente gli stessi, fatta eccezione per il sottopunto 1, lettera c) che incentiva il trasferimento modale.

I. Infrastrutture per il trasporto ferroviario (punto 6.14)

**100. Un'infrastruttura aeroportuale adibita alla fornitura di servizi multimodali ferrovia-aria per merci e passeggeri dell'aeroporto rientrerebbe nell'attività «Infrastrutture per il trasporto ferroviario» di cui al punto 6.14?**

Se l'attività corrisponde alla descrizione che figura nell'allegato I, punto 6.14 «Infrastrutture per il trasporto ferroviario», gli impianti presso un aeroporto o ad esso collegati sono ammissibili, in particolare quando «l'infrastruttura e gli impianti sono adibiti al trasferimento di passeggeri da altre modalità a quella su ferrovia» e «l'infrastruttura e gli impianti sono adibiti al trasbordo di merci tra le modalità: infrastrutture e sovrastrutture di terminali per il carico, lo scarico e il trasbordo di beni».

J. Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio (punto 6.15)

**101. L'attività «Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio» di cui al punto 6.15 comprende le infrastrutture adibite al trasporto urbano effettuato per via aerea, come ad esempio le infrastrutture adibite all'utilizzo di un aeromobile elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) con emissioni di CO<sub>2</sub> dallo scarico pari a zero, ai fini del trasporto urbano di passeggeri e merci? Comprende i sistemi di trasporto intelligenti (ITS) che consentono ad esempio di ottimizzare i flussi del traffico e di favorire l'efficienza energetica nel trasporto su strada?**

Per essere considerate incluse nel punto 6.15 dell'allegato I, le infrastrutture devono essere adibite a veicoli stradali con emissioni di CO<sub>2</sub> dallo scarico pari a zero oppure al trasporto pubblico urbano e suburbano di passeggeri, ossia a servizi regolari di trasporto passeggeri di interesse economico generale forniti al pubblico su base non discriminatoria e continua. È il caso ad esempio delle linee di autobus e di metropolitana, ma non di un servizio di taxi.

Le infrastrutture adibite al trasporto urbano per via aerea possono pertanto essere considerate incluse nel punto 6.15 dell'allegato I soltanto se forniscono un servizio di trasporto pubblico urbano di passeggeri aperto al pubblico su base non discriminatoria e continua.

Le attività relative ai «sistemi di trasporto intelligenti» potrebbero essere servizi di ingegneria e consulenza tecnica ammissibili ai sensi dell'allegato I, punto 6.15, se consistono in sistemi che rendono possibili la mobilità multimodale automatizzata e connessa di passeggeri, l'ottimizzazione dei flussi di traffico, la riduzione della congestione, l'efficientamento energetico del trasporto su strada e/o i sistemi elettronici per la riscossione di pedaggi.

Edilizia e attività immobiliari (punto 7)

A. Aspetti generali

**102. Per quanto concerne la preparazione dei rifiuti prodotti in cantiere per il riciclaggio (criterio DNSH per l'economia circolare), si può presumere che il rispetto della legislazione nazionale e di eventuali soglie applicabili sia sufficiente affinché un'attività di costruzione sia considerata allineata alla tassonomia?**

Secondo i criteri DNSH per l'economia circolare per l'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1, i rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti nei cantieri di edifici nuovi e ristrutturazioni importanti devono essere preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, in percentuale pari ad almeno il 70 % delle masse generate. I criteri di vaglio tecnico prevedono che la soglia specifica per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale dei rifiuti da costruzione e demolizione sia applichi per cantiere. Ciò significa che ciascun progetto deve raggiungere tale soglia e la conformità non può essere conseguita semplicemente rispettando i valori soglia previsti nella legislazione nazionale (ossia negli atti che recepiscono la direttiva quadro sui rifiuti). Si fa inoltre riferimento agli orientamenti non vincolanti del «Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione»<sup>(59)</sup>.

**103. I beni immobiliari in paesi terzi possono essere classificati come allineati alla tassonomia? Come? Come sono inquadrati nella tassonomia UE le norme edilizie (LEED, BREEAM, DGNB)? Esiste un modo per dimostrare che un edificio LEED o BREEAM è allineato alla tassonomia?**

Le norme citate non sono prese esplicitamente in considerazione nell'atto delegato «Clima». Se contribuiscono a dimostrare la conformità ai criteri di vaglio tecnico, possono essere accettate a tal fine.

**104. Ad oggi numerosi attestati di prestazione energetica (APE) in alcuni Stati membri si basano sul consumo di energia piuttosto che sulla domanda di energia. I certificati basati sul consumo possono fungere da base per dimostrare l'allineamento alla tassonomia?**

Se si tratta di un APE ufficiali, possono essere accettati e utilizzati alle stesse condizioni.

<sup>(59)</sup> [https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-2018-09-18\\_it](https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-2018-09-18_it)

B. Costruzione di nuovi edifici (punto 7.1)

**105. Quali sono le soglie effettive per gli edifici a energia quasi zero (NZEB) in ogni Stato membro (regione)?**

Queste informazioni possono essere ottenute rivolgendosi alle autorità nazionali. Tutti gli edifici di nuova costruzione nell'UE devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica (APE) che indichi il valore raggiunto dall'edificio in questione e lo confronti con i valori di riferimento, ad esempio quelli degli NZEB.

**106. Per l'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1, la data di presentazione della domanda di concessione edilizia è determinante ai fini dei criteri di vaglio tecnico da applicare?**

Sì, la data di presentazione della domanda completa determina quali criteri di vaglio tecnico applicare.

**107. L'ambito di applicazione dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 è limitato soltanto alle imprese che costruiscono edifici nuovi o si estende anche alle imprese che commissionano la costruzione di edifici (ad esempio un fabbricante di autovetture che commissiona a un'impresa edile la costruzione di un edificio da adibire a uffici)?**

Tale punto si applica sia alle imprese edili che ai soggetti che commissionano un nuovo edificio. Esistono tuttavia delle differenze nel modo in cui queste due categorie possono dichiarare il fatturato/le spese in conto capitale/le spese operative pertinenti come ammissibili/allineati alla tassonomia, e il proprietario dell'edificio può altresì utilizzare i criteri pertinenti che figurano nell'allegato I, punto 7.7.

**108. Per l'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1, i requisiti relativi all'ermeticità, alla misurazione dell'integrità termica e al potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel ciclo di vita si applicano anche agli edifici non residenziali?**

Sì, i criteri di vaglio tecnico proposti per quanto riguarda l'ermeticità, la misurazione dell'integrità termica e il potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita non fanno distinzione tra edifici residenziali e non residenziali e quindi si applicano a entrambe le categorie.

**109. Per gli edifici residenziali, è possibile dimostrare la conformità ai criteri di vaglio tecnico dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 utilizzando un sottoinsieme limitato di unità abitative, anziché verificare la conformità dell'intero immobile? Questa possibilità esiste anche per gli edifici non residenziali?**

Per quanto riguarda la soglia energetica, questa possibilità dipende dalle norme nazionali, ossia se l'APE vale per l'intero edificio o per ciascun appartamento. In entrambi i casi il requisito dovrebbe essere applicato sia agli edifici residenziali che a quelli non residenziali. Dovrà comunque essere fornito l'APE corretto, in linea con le norme nazionali. Per appartamenti identici, che hanno solitamente APE identici, è possibile utilizzare un sottoinsieme limitato, mentre in caso di appartamenti di diverso tipo con APE diversi è necessario controllare tutti i tipi.

Per quanto concerne i criteri di vaglio tecnico specifici per gli edifici di dimensioni superiori a 5 000 m<sup>2</sup>, il rispetto dei requisiti secondo cui «l'edificio risultante dalla costruzione è sottoposto a prove di ermeticità e di integrità termica» e «il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita dell'edificio risultante dalla costruzione è stato calcolato per ogni fase del ciclo di vita ed è comunicato agli investitori e ai clienti su richiesta» dev'essere dimostrato per l'intero immobile (e non per i singoli appartamenti) sia per gli edifici residenziali che per quelli non residenziali.

**110. Per quanto concerne la prova della misurazione dell'integrità termica, come ci si deve comportare con gli edifici completati o consegnati al di fuori del periodo di riscaldamento interessato? È possibile fornire la prova della misurazione dopo la consegna dell'edificio e, fino a quel momento, limitarsi a presentare una dichiarazione di intenti dei soggetti responsabili in conformità con la normativa UE?**

Sì, la prova può essere fornita in un secondo momento, se non è possibile effettuare le prove prima della consegna dell'edificio.

**111. Per quanto concerne la determinazione del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel ciclo di vita nel contesto dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1,**

- qual è la procedura da seguire se per le singole fasi del ciclo di vita – ad esempio la fase C (dismissione dell'edificio) ma in particolare la fase D (vantaggi e pressioni al di fuori dei limiti di sistema) – gli indicatori ambientali corrispondenti (specifici per il prodotto) secondo le norme EN 15978/EN 15804 (in particolare il GWP) non sono attualmente disponibili in una banca dati affidabile relativa ai prodotti a livello nazionale? In questo caso di può ipotizzare una conformità parziale o una conformità basata sulle condizioni quadro nazionali specificando le parti del ciclo di vita considerate (ad esempio fase A, fase B, parti della fase C)?
- Qual è la procedura se, a parte le possibili restrizioni dell'approccio di valutazione generale, gli indicatori ambientali affidabili disponibili per le attrezzature tecniche dell'edificio non possono essere inclusi nell'esercizio di bilanciamento, o solo in misura molto limitata? In questo caso si può ipotizzare una conformità parziale o una conformità basata sulle condizioni quadro nazionali menzionando tale restrizione?
- Le procedure di valutazione stabilite a livello nazionale sono ammesse ai fini della prova della conformità se presentano delle limitazioni ma sono ampiamente consolidate nella pratica (ad esempio nei sistemi di valutazione degli edifici, nell'assegnazione di sussidi per l'edilizia abitativa)?

Come specificato all'allegato I, nota 294, il GWP è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita in kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup> (di superficie coperta interna utile), calcolato in media per un anno su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La selezione dei dati, la definizione dello scenario e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978 (EN 15978:2011 – Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della prestazione ambientale degli edifici – Metodo di calcolo). La portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è quale definita nel quadro comune dell'UE Level(s) per l'indicatore 1.2.

Se esiste uno strumento di calcolo nazionale, o se è necessario per fornire informazioni o per ottenere licenze edilizie, il rispettivo strumento può essere utilizzato per fornire le informazioni richieste. Possono essere utilizzati altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'UE Level(s) <sup>(60)</sup>, cfr. manuale d'uso dell'indicatore 1.2.

**112. I terreni edificabili destinati alla nuova costruzione di edifici smettono di essere considerati seminativi e coltivati, a prescindere dalla fertilità del suolo non ancora edificato? Oppure in generale è vietato, ai fini dell'allineamento alla tassonomia a norma dell'atto delegato «Clima», costruire un nuovo edificio su terreni seminativi e coltivati con fertilità del suolo e biodiversità del sottosuolo medio-alte, indipendentemente dalla sua destinazione secondo la normativa edilizia?**

L'inclusione del criterio DNSH per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi mira a garantire che le nuove costruzioni non arrechino un danno significativo ai tipi di terreno che presentano un valore elevato in termini di biodiversità ed ecosistemi. Più specificamente la sua finalità è fare in modo che i tre tipi di terreno individuati non siano convertiti in terreni destinati alla costruzione di nuovi edifici.

Su tale base, si ritiene che qualsiasi progetto che prevede la costruzione di nuovi edifici su terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea arrechi un danno significativo alla biodiversità e agli ecosistemi.

**113. Nel contesto dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1, la tassonomia dell'UE esclude in genere l'edificazione su terreni edificabili in attesa di sviluppo e terreni destinati a nuove costruzioni ma non ancora sviluppati?**

L'inclusione del criterio DNSH per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi mira a garantire che le nuove costruzioni rispettino i criteri di cui all'appendice D e non arrechino un danno significativo ai tipi di terreno che presentano un valore elevato in termini di biodiversità ed ecosistemi. Più specificamente la sua finalità è fare in modo che i tre tipi di terreno individuati non siano convertiti in terreni destinati alla costruzione di nuovi edifici.

Su questa base, ogni tipo di terreno – fatta eccezione per quelli di cui al sottopunto 6, lettere a), b) e c) – è considerato idoneo a soddisfare il criterio DNSH per la biodiversità e gli ecosistemi. Di conseguenza anche i terreni edificabili in attesa di sviluppo e i terreni edificabili destinati a nuove costruzioni ma ancora sottosviluppati possono soddisfare il criterio DNSH per la biodiversità e gli ecosistemi.

<sup>(60)</sup> <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents>

114. **Il sottopunto 1 dei criteri di contributo sostanziale dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 recita: «il fabbisogno di energia primaria [...] è almeno del 10 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero [...] nelle misure nazionali che attuano la direttiva 2010/31/UE». Nel caso in cui la legislazione nazionale relativa alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e al concetto di NZEB sia cambiata di recente, la conformità a tale criterio deve essere dimostrata rispetto alla legislazione applicabile al momento del rilascio della concessione edilizia (vecchia legislazione) oppure alla legislazione attualmente in vigore?**

Si devono utilizzare i criteri di vaglio tecnico applicabili al momento del rilascio della licenza edilizia (ossia alla data di presentazione della domanda completa di concessione edilizia).

115. **I criteri di contributo sostanziale dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 indicano che la prestazione energetica è certificata mediante un «attestato di prestazione energetica 'as built' (come costruito)». Che cosa si intende per «come costruito»? In fase di costruzione è possibile utilizzare una stima del fabbisogno di energia primaria per determinare l'allineamento alla tassonomia, fino a quando non sarà effettuata la valutazione finale della prestazione energetica? Se in fase di costruzione il valore stimato del fabbisogno di energia primaria è disponibile soltanto a livello di edificio e non di singola unità immobiliare (come spesso accade per gli appartamenti), è possibile utilizzare il valore riferito all'edificio come proxy del fabbisogno del singolo appartamento?**

Per gli edifici nuovi sono accettati sia l'APE (valido per 10 anni) che l'APE «come costruito». Resta inteso che spesso per i progetti di costruzione il prestito viene erogato prima dell'inizio dei lavori e i fondi vengono resi disponibili man mano che i lavori procedono. Dato che non è possibile ottenere l'APE «come costruito» fino alla fine del progetto, dovrebbe essere possibile, come misura provvisoria, ottenere e utilizzare un APE «come progettato» («as designed»). Ciò consentirebbe di avviare il processo di costruzione. Tuttavia al termine dei lavori è necessario l'APE «come costruito» per certificare che l'edificio soddisfa effettivamente il criterio di prestazione energetica almeno del 10 % migliore rispetto agli NZEB.

Ciò dipende anche dalla disponibilità degli APE e dalla portata del progetto: quando il progetto riguarda un intero edificio non è necessario verificare l'APE di ogni singolo appartamento; quando invece riguarda la costruzione o l'acquisizione/proprietà di un appartamento, è possibile utilizzare l'APE di tale appartamento.

116. **Il sottopunto 2 dei criteri di contributo sostanziale dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 recita: «Oppure, se durante il processo di costruzione sono in atto processi di controllo della qualità solidi e tracciabili, questi ultimi sono accettabili come alternativa alle prove di integrità termica». Quale processo si qualifica come processo tracciabile di controllo della qualità, atto quindi a garantire la conformità a questo criterio?**

La certificazione delle imprese di costruzione o di installazione nel rispettivo settore.

117. **I criteri DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 dell'allegato II prevedono che l'edificio non sia «adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili». Vuol dire che dall'attività è escluso il funzionamento di sistemi a combustibili fossili?**

Il criterio DNSH per la mitigazione che figura all'allegato II, punto 7.1, intende escludere dalla tassonomia le attività di adattamento di edifici adibiti a determinate attività che coinvolgono i combustibili fossili. Non esclude edifici nei quali potrebbe essere necessario stoccare o trasportare piccole quantità di combustibili, ad esempio per garantire il funzionamento degli impianti di produzione di energia in loco, ma che sono adibiti a un uso completamente diverso (ad esempio residenziale).

118. **I criteri DNSH per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 prevedono quanto segue: «[i] componenti e i materiali edili utilizzati nella ristrutturazione dell'edificio che possono venire a contatto con gli occupanti emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m<sup>3</sup> di materiale o componente in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m<sup>3</sup> di materiale o componente, in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516 o ISO 16000-3:2011 o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti».**

— L'allegato XVII REACH non specifica le condizioni per determinare le emissioni di formaldeide. Occorre seguire una norma o un metodo di prova specifico, ad esempio la norma EN 16516?

— Perché i criteri parlano di «0,06 mg di formaldeide per m<sup>3</sup> di materiale o componente» quando le emissioni di formaldeide sono espresse come concentrazione nell'aria?

Per quanto concerne la prima domanda, il riferimento all'allegato XVII REACH è corretto, in quanto l'allegato è in fase di revisione per la formaldeide e la versione riveduta includerà disposizioni relative ai metodi di prova delle emissioni di questa sostanza. La nuova restrizione della formaldeide e delle sostanze che la rilasciano dovrebbe essere inserita nell'allegato XVII REACH e pubblicata nel secondo trimestre del 2023.

Per quanto concerne la seconda domanda, il riferimento è espresso in m<sup>3</sup> di aria nella camera del sistema di prova. La formulazione potrebbe essere corretta in sede di riesame dell'atto delegato.

**119. I criteri DNSH per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 richiedono la conformità ai criteri stabiliti nell'appendice C. Questa conformità è già garantita dal rispetto della legislazione dell'Unione elencata nei criteri DNSH per il punto 7.1 oppure devono essere presi in considerazione altri aspetti?**

La piena conformità alla legislazione citata nell'appendice C (ossia i regolamenti (UE) 2019/1021, (UE) 2017/852, (CE) n. 1005/2009, (CE) n. 1907/2006 e la direttiva 2011/65/UE) non è sufficiente per soddisfare i criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza delle sostanze chimiche di cui all'appendice C. La legislazione dell'UE indicata in tale appendice individua le sostanze soggette ai criteri DNSH generici. I requisiti che devono essere soddisfatti in relazione a queste sostanze sono specificati nella stessa appendice C.

**120. La costruzione di edifici implica l'uso di migliaia di sostanze/prodotti provenienti da un'ampia gamma di fornitori, che a loro volta integrano componenti di terzi. Può essere molto difficile raccogliere la mole di informazioni richiesta. Esiste una metodologia o un percorso di conformità che può essere indicato per garantire la conformità all'appendice C?**

Ogni volta che si fa riferimento all'appendice C si applicano tutte le condizioni ivi stabilite, ossia le lettere da a) a g).

Non è disponibile un elenco semplificato di sostanze per i prodotti da costruzione e i componenti edili. Tuttavia le sostanze di cui alle lettere da a) a e) dei criteri DNSH sono elencate nelle disposizioni pertinenti dei rispettivi regolamenti citati.

Per le sostanze di cui alla lettera f) è possibile consultare l'elenco di sostanze candidate estremamente preoccupanti gestito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma dell'articolo 59, paragrafo 10, REACH, disponibile online<sup>52</sup>.

Le sostanze di cui alla lettera g) possono essere reperite in diverse fonti, a seconda della lettera dell'articolo 57 REACH in cui rientrano.

Articolo 57, lettere da a) a c), REACH: una fonte è l'inventario delle classificazioni e delle etichettature (inventario C&L) gestito dall'ECHA a norma dell'articolo 42 del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP). Tale inventario fornisce informazioni sulle classificazioni di pericolo delle sostanze, che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettere da a) a c), REACH. L'inventario elenca le sostanze con classificazioni armonizzate (risultanti da valutazioni e conclusioni delle autorità) e autotrasmissioni (risultanti da valutazioni e conclusioni dell'industria stessa). È disponibile online alla pagina: La banca dati dell'inventario C&L – ECHA su europa.eu.

Articolo 57, lettere da d) a f), REACH: le categorie di pericolo ivi menzionate non figurano ancora nell'inventario C&L. L'ECHA gestisce gli elenchi di sostanze in fase di valutazione da parte dei suoi gruppi di esperti informali. Gli elenchi forniscono un'indicazione delle sostanze che potrebbero soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, lettere da d) a f), REACH, nonché delle sostanze che probabilmente non soddisfano i criteri o delle sostanze in fase di valutazione. L'elenco di valutazione della persistenza, del bioaccumulo e della tossicità fornisce informazioni sulle proprietà delle sostanze, che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettere d) ed e), REACH. L'inventario è disponibile online all'indirizzo <https://echa.europa.eu/it/pbt>.

L'elenco di valutazione degli interferenti endocrini (IE) fornisce informazioni sulle proprietà delle sostanze che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettera f), REACH. L'inventario è disponibile online all'indirizzo <https://echa.europa.eu/it/ed-assessment>

In linea con l'impegno assunto nel contesto della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, la Commissione si sta preparando a inserire nuove classi di pericolo (tra cui PBT, vPvB e IE) nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP). Se e quando ciò avverrà, le informazioni sulle classificazioni di pericolo delle sostanze di cui all'appendice C, lettera g), saranno incluse a poco a poco nell'inventario C&L.

121. **Il criterio DNSH per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 recita: «Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un'indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400». Se viene rilevata una contaminazione, è necessario procedere alla decontaminazione per soddisfare tale criterio? Quali soglie dovrebbero essere considerate al fine di stabilire se un sito è contaminato? Esiste un riferimento internazionale o bisogna seguire riferimenti nazionali/locali?**

Questo criterio mira a rendere obbligatoria, prima della costruzione di un edificio o di un progetto immobiliare nuovo, un'indagine sui contaminanti presenti in un sito potenzialmente contaminato, ad esempio un sito nel quale sono state svolte attività a rischio potenzialmente contaminanti oppure un sito nel quale si sospetta che il suolo sia contaminato (es. dopo un incidente o una calamità). Il criterio richiede che l'indagine sia finalizzata alla raccolta delle informazioni necessarie per confermare la presenza di contaminazione del suolo e determinare una valutazione del rischio. Una volta effettuata la valutazione del rischio, i requisiti dei criteri si considerano soddisfatti.

La contaminazione di un sito viene stabilita caso per caso dopo un'indagine e un campionamento del suolo (ad esempio seguendo gli orientamenti della norma ISO 18400). Attualmente non esistono soglie comuni dell'UE per valutare la contaminazione di un sito. La maggior parte degli Stati membri dispone di una legislazione nazionale sulla contaminazione del suolo, che in alcuni casi comprende valori limite specifici e requisiti per le indagini, il campionamento, la valutazione dei rischi e la bonifica.

122. **I criteri DNSH per le acque e le risorse marine dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 escludono esplicitamente gli «impianti all'interno di unità immobiliari residenziali» dall'ambito di applicazione dei requisiti. Come va intesa tale eccezione? Si tratta di un'esenzione generale per gli edifici residenziali?**

Le unità immobiliari residenziali sono case monofamiliari o appartamenti in un condominio. Sono state escluse dai criteri DNSH nell'intento di ridurre al minimo l'onere amministrativo per i singoli proprietari di abitazioni e per i progetti di costruzione o ristrutturazione associati.

Tuttavia la costruzione di più appartamenti o case da parte di un singolo operatore economico è soggetta ai criteri DNSH per le acque e le risorse marine. Di conseguenza i criteri non prevedono un'esenzione generale per gli edifici residenziali.

123. **I criteri DNSH per le acque e le risorse marine dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 prevedono quanto segue: «i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri». Come si calcola la capacità di scarico media massima? La metodologia BREEAM è applicabile?**

Ai fini del calcolo della capacità di scarico media massima per i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico, si applica il metodo di valutazione ambientale del Building Research Establishment (BREEAM) o uno strumento equivalente.

124. **Per il criterio DNSH per l'economia circolare per l'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1, è accettabile che il materiale preparato per il recupero di energia (incenerimento) sia conteggiato ai fini del requisito secondo il quale il 70 % dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere dev'essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale? Oppure l'incenerimento/i rifiuti dovrebbero essere esclusi dal calcolo del 70 %?**

Nell'obiettivo di transizione verso un'economia circolare è stato incluso il criterio DNSH per far sì che il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulla tassonomia dell'UE, si considera che le attività economiche che comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili, arrechino un danno significativo all'economia circolare.

Su questa base, l'uso di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi che aumenterebbero in modo significativo l'incenerimento arreca un danno all'economia circolare e non deve quindi essere conteggiato ai fini della soglia del 70 % (in peso).

- 125. Quale grado di aderenza alla norma ISO 20887 o ad altre norme per la valutazione del disassemblaggio o dell'adattabilità degli edifici deve essere dimostrato al fine di garantire la conformità al criterio DNSH per l'economia circolare dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1? Come verrà valutata/verificata la conformità a questo requisito da parte dell'autorità competente?**

L'inclusione del criterio DNSH per la transizione verso un'economia circolare mira a dimostrare che, quando un edificio viene progettato e costruito, ciò avviene in modo tale da consentire il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Il criterio DNSH non precisa il grado di aderenza alla norma ISO 20887 o ad altre norme che deve essere dimostrato per la valutazione del disassemblaggio o dell'adattabilità degli edifici. Al fine di garantire la conformità ai criteri di vaglio tecnico, l'impresa edile deve mettere in atto una serie di misure per dimostrare che un nuovo edificio è più a) efficiente dal punto di vista delle risorse, b) adattabile, c) flessibile e d) smantellabile rispetto alla media degli edifici di nuova costruzione.

- 126. Quali elementi fornire per dimostrare che un nuovo edificio non è costruito in uno dei siti elencati nei criteri DNSH per la biodiversità per l'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 (ad esempio terreni coltivati o a biodiversità elevata)?**

L'inclusione del criterio DNSH per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi mira a garantire che le nuove costruzioni rispettino i criteri di cui all'appendice D e non arrechino un danno significativo ai tipi di terreno che presentano un valore elevato in termini di biodiversità ed ecosistemi. Più specificamente ciò implica che i tre tipi di terreno individuati non siano convertiti in terreni destinati alla costruzione di nuovi edifici.

Su questa base, la concessione edilizia può essere utilizzata come prova di conformità per dimostrare che il nuovo edificio non è stato costruito sui tipi di terreno di cui alle lettere a), b) e c) del criterio.

- 127. Come dimostrare che una nuova costruzione risponde alla lettera a) del criterio DNSH per la biodiversità dell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1, se per la parcella di terreno in questione la fertilità del suolo è ancora oggetto di ricerca a livello UE e non sono ancora state pubblicate le mappe della biodiversità sotterranea?**

La finalità dell'inclusione della lettera a) nel criterio DNSH per l'obiettivo di biodiversità per la costruzione di nuovi edifici è escludere che gli edifici eretti su terreni coltivati o seminativi fertili (o su qualsiasi altra categoria di terreni di cui alle lettere b) e c)) siano considerati ecosostenibili, in ragione dell'impatto ambientale negativo dell'utilizzo di tali terreni.

- 128. Come interpretare il criterio DNSH per la biodiversità per l'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1, che recita: «[s]i è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o a un esame conformemente alla direttiva 2011/92/UE»?**

Secondo i criteri relativi alla «Costruzione di nuovi edifici», i progetti immobiliari rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato II della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (direttiva VIA) e sono soggetti a verifica dell'assoggettabilità (screening). In ogni Stato membro l'autorità competente decide se per tali progetti sia necessaria una valutazione dell'impatto ambientale. La decisione è basata su una procedura volta a stabilire se i progetti debbano essere sottoposti a valutazione secondo soglie/criteri oppure secondo un esame caso per caso, che tenga conto dei criteri di selezione pertinenti di cui all'allegato III della direttiva VIA.

Al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, le procedure di screening e le valutazioni dell'impatto ambientale dovrebbero tener conto dell'impatto del progetto nel suo complesso, compresi ove opportuno gli strati sottosuperficiali e sotterranei, durante le fasi di costruzione e di funzionamento e, se del caso, di demolizione.

Ulteriori indicazioni sull'attuazione della direttiva VIA sono disponibili all'indirizzo [https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-assessments/environmental-impact-assessment\\_it](https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-assessments/environmental-impact-assessment_it).

C. Ristrutturazione di edifici esistenti (punto 7.2)

- 129. Per l'attività «Ristrutturazione di edifici esistenti» di cui al punto 7.2, qual è la definizione di «ristrutturazione importante» nei vari Stati membri?**

L'articolo 2, punto 10), della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, definisce una «ristrutturazione importante» come la ristrutturazione di un edificio quando:

- a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato; oppure
- b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio.

Gli Stati membri possono scegliere se applicare la lettera a) o la lettera b) o entrambe. Queste informazioni possono essere verificate presso lo Stato membro interessato.

**130. La nota 307 dell'allegato I, punto 7.2 concernente la «Ristrutturazione di edifici esistenti», specifica che «le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione». Come interpretare questa precisazione?**

La nota citata indica quanto segue: «[i]l fabbisogno iniziale di energia primaria e il miglioramento stimato si basano su una perizia dettagliata dell'edificio, su una diagnosi energetica condotta da un esperto indipendente accreditato o su qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato e convalidato mediante un attestato di prestazione energetica. Il miglioramento del 30 % deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni».

Ne consegue che le riduzioni del fabbisogno di energia primaria devono essere convalidate da un APE e dovrebbero essere stimate in base alla metodologia applicabile, in linea con le disposizioni della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. La direttiva chiarisce che «energia primaria» significa energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.

Il miglioramento della fonte di energia per poter usare energia rinnovabile può qualificarsi al punto 7.6, «Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili».

**131. Come possono le imprese soddisfare il criterio DNSH per le acque dell'attività «Ristrutturazione di edifici esistenti» di cui al punto 7.2 se non esistono restrizioni legali o specifiche del produttore al riguardo, e quindi non esistono dati con cui dimostrare la conformità?**

Il criterio DNSH per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine mira a limitare l'uso di acqua per gli apparecchi idraulici specificati, installati nel contesto di lavori di ristrutturazione di unità immobiliari non residenziali. Tali apparecchi comprendono: a) rubinetti di lavandini e lavelli; b) docce; c) vasi sanitari e d) orinatoi.

La conformità in termini di uso specifico dell'acqua può essere comprovata con l'ausilio di uno di questi elementi: a) schede tecniche di prodotto; b) una certificazione dell'edificio; c) un'etichetta o marchio esistente nell'Unione, come l'Ecolabel UE.

**132. Al fine di stabilire se sarà/è stata raggiunta una riduzione del 30 % del fabbisogno di energia primaria, è necessario stabilire un valore iniziale e un valore finale di tale fabbisogno. L'espressione «convalidato mediante un attestato di prestazione energetica», che compare nei criteri di vaglio tecnico dell'attività «Ristrutturazione di edifici esistenti» di cui al punto 7.2, significa che il valore finale del fabbisogno di energia primaria è valido/accettabile soltanto se incluso in un nuovo APE? La frase che precede («si basano su una perizia dettagliata dell'edificio, su una diagnosi energetica condotta da un esperto indipendente accreditato o su qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato») è applicabile anche al valore finale del fabbisogno di energia primaria (valore dopo la ristrutturazione)?**

Il calcolo della riduzione deve basarsi sui valori nell'attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo la ristrutturazione, utilizzando gli indicatori numerici in kWh/m<sup>2</sup> indicati nell'APE.

**133. Per l'attività «Ristrutturazione di edifici esistenti» di cui al punto 7.2, la frase «si basano su una perizia dettagliata dell'edificio, su una diagnosi energetica condotta da un esperto indipendente accreditato o su qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato» significa che per determinare il valore iniziale del fabbisogno di energia primaria sono accettabili metodi alternativi alla misurazione in loco purché siano «trasparenti e proporzionati»? Sarebbe accettabile stabilire (ad esempio utilizzando le caratteristiche dell'immobile e l'anno di costruzione) i valori superiori e inferiori del fabbisogno di energia primaria stimati per le etichette energetiche esistenti e utilizzare i valori superiori come valore iniziale del fabbisogno di energia primaria per determinare il punto di partenza di una ristrutturazione?**

Laddove non sia disponibile o non sia possibile generare un attestato di prestazione energetica (APE), il fabbisogno iniziale di energia primaria e il miglioramento stimato si possono basare su una perizia dettagliata dell'edificio, su una diagnosi energetica condotta da un esperto indipendente accreditato o su qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato.

Il miglioramento del 30 % dovrebbe derivare da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni.

**134. Per l'attività «Ristrutturazione di edifici esistenti» di cui al punto 7.2, si possono conteggiare tutti gli interventi di ristrutturazione effettuati in un periodo di tre anni per determinare se è stata realizzata la riduzione del 30 % (rispetto al valore iniziale del fabbisogno di energia primaria all'inizio del periodo di tre anni)?**

La risposta è sì.

D. Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica (punto 7.3)

**135. Quali sono le specifiche tecniche di finestre, porte, sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico e tecnologie di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria ad alta efficienza di cui alle lettere da b) a e) dell'attività «Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica» al punto 7.3?**

Le specifiche sono definite a livello nazionale.

E. Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili

**136. Qual è la specifica tecnica per le pompe di calore che contribuiscono agli obiettivi in materia di energie rinnovabili nel settore del calore e del freddo conformemente alla direttiva «Rinnovabili»?**

L'allegato VII della direttiva «Rinnovabili» (Computo dell'energia rinnovabile usata dalle pompe di calore a fini di riscaldamento) recita: «solo le pompe di calore per le quali  $SPF > 1,15 * 1/\eta$  sar[anno] pres[e] in considerazione», dove:

—  $SPF$  = il fattore di prestazione stagionale medio stimato per le suddette pompe di calore;

—  $\eta$  = il rapporto tra la produzione totale lorda di energia elettrica e il consumo di energia primaria per la produzione di energia elettrica; è calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat\*.

**137. In che modo l'installazione di pompe di calore di cui al punto 4.16 («Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche») si distingue da quella di cui al punto 7.6 («Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili»)? Che cosa significa installazione «in loco»? Potete fare alcuni esempi?**

Il punto 7.6 riguarda l'installazione, la manutenzione, la riparazione e il potenziamento di pompe di calore e delle attrezzature tecniche accessorie, se installate in loco come impianti tecnici per l'edilizia. Una pompa di calore installata in loco per il riscaldamento di un edificio specifico rientra nell'ambito di applicazione del punto 7.6.

Il punto 4.16 riguarda invece l'installazione e il funzionamento di altri tipi di pompe di calore elettriche, che non sono installate in loco come impianti tecnici per l'edilizia (ad esempio pompe di calore industriali, pompe di calore che fanno parte di un impianto di teleriscaldamento).

**138. La bioenergia e l'energia idroelettrica sono ammissibili nell'ambito dell'attività «Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili» di cui al punto 7.6?**

Le tecnologie per le energie rinnovabili di cui al punto 7.6 sono quelle che possono verosimilmente essere installate in loco e per le quali è stata eseguita una valutazione che ha concluso che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e non arrecano danni significativi a nessun altro obiettivo ambientale. L'elenco al punto 7.6 dell'atto delegato «Clima» è esaustivo e non include l'energia idroelettrica e la bioenergia. Altre tecnologie potrebbero essere incluse in futuro, previa valutazione più dettagliata.

**139. Come interagiscono i punti 4.3 («Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica») e 7.6 («Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili») in caso di costruzione o gestione di impianti di produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica e di installazione, manutenzione e riparazione di turbine eoliche? Quali attività devono essere assegnate al punto 7.6?**

Il punto 7.6 riguarda l'installazione, la manutenzione e la riparazione di turbine eoliche e delle attrezzature tecniche accessorie, se installate in loco come impianti tecnici per l'edilizia. Una turbina eolica installata in loco per fornire energia elettrica a un edificio specifico rientra nell'ambito di applicazione del punto 7.6.

Il punto 4.3 riguarda invece la costruzione o la gestione di impianti di produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica in tutte le altre situazioni, ovvero quando le turbine eoliche non sono installate in loco come impianti tecnici per l'edilizia.

F. Acquisto e proprietà di edifici (punto 7.7)

**140. I criteri di vaglio tecnico dell'attività «Acquisto e proprietà di edifici» di cui al punto 7.7 valgono esclusivamente per gli edifici residenziali o anche per quelli non residenziali?**

I criteri relativi alla prestazione energetica dell'edificio si applicano sia agli edifici residenziali che a quelli non residenziali. Per gli edifici non residenziali è previsto un requisito aggiuntivo (non applicabile agli edifici residenziali): *«Nel caso di un edificio non residenziale di grandi dimensioni (con una potenza nominale utile per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati degli ambienti, gli impianti di condizionamento dell'aria o gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati superiore a 290 kW), esso è gestito in modo efficiente attraverso il monitoraggio e la valutazione della prestazione energetica».*

**141. I criteri di contributo sostanziale dell'attività «Acquisto e proprietà di edifici» di cui al punto 7.7 prevedono: «per gli edifici costruiti dopo il 31 dicembre 2020, l'edificio soddisfa i criteri stabiliti di cui alla sezione 7.1 del presente allegato che sono pertinenti al momento dell'acquisto». I criteri da soddisfare sono sia quelli di contributo sostanziale che quelli DNSH del punto 7.1 («Costruzione di nuovi edifici»)?**

Poiché il testo è incluso nei criteri di contributo sostanziale e più avanti vi sono criteri specifici relativi al principio DNSH, il riferimento è soltanto ai criteri specificati al punto 7.1 per quanto riguarda per l'appunto il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Quando i criteri DNSH al punto 7.7 indicano «Non pertinente», significa che non vi sono requisiti specifici per il rispettivo obiettivo ambientale.

**142. Per l'attività «Acquisto e proprietà di edifici» di cui al punto 7.7, che cosa succede se un edificio dispone di più attestati di prestazione energetica (APE)?**

Quando un edificio dispone di più APE, le parti dell'edificio oggetto di APE che si qualificano in base ai criteri di vaglio tecnico devono essere considerate allineate alla tassonomia.

**143. Per l'attività «Acquisto e proprietà di edifici» di cui al punto 7.7, qual è la data da considerare per stabilire quando un immobile è stato «costruito»?**

- La data in cui l'immobile è stato effettivamente completato e consegnato al proprietario/all'occupante;
- la data della richiesta del permesso di costruzione; oppure
- la data di conferma del completamento del permesso di costruzione.

Ai fini dell'applicazione dei criteri della tassonomia vale la data della richiesta del permesso di costruzione.

**144. Per gli edifici costruiti dopo il 31 dicembre 2020, la fase di costruzione di un immobile di nuova costruzione può essere considerata parte del processo di acquisizione? La parte erogata di un mutuo ipotecario per costruzione può quindi essere considerata nel contesto del punto 7.7 («Acquisto e proprietà di edifici»), sottopunto 2? In altre parole: il punto 7.7, sottopunto 2, si applica soltanto agli edifici completati o anche a quelli in costruzione? Oppure, in alternativa, il consumatore dovrebbe essere considerato il soggetto che intraprende l'attività economica di cui al punto 7.1 («Costruzione di nuovi edifici») e la parte realizzata di un immobile dovrebbe essere presa in considerazione ai fini dell'allineamento alla tassonomia dell'UE soltanto sulla base del punto 7.1?**

Nel caso della costruzione di un nuovo edificio, all'impresa edile (e alle sue entrate da considerare nel contesto della tassonomia dell'UE) si applicano i criteri di cui al punto 7.1. Per il proprietario del nuovo edificio (indipendentemente dal fatto che lo acquisisca oppure che stia costruendo il proprio edificio), il valore dell'edificio può essere conteggiato ai fini della tassonomia UE in base ai criteri di cui al punto 7.7.

**145. Possono le imprese utilizzare equivalenti dell'APE per valutare l'allineamento ai criteri di vaglio tecnico dell'attività «Acquisto e proprietà di edifici» di cui al punto 7.7 nei paesi in cui l'APE non esiste?**

L'APE esiste in tutti gli Stati membri dell'UE. Tuttavia alcuni di essi possono escludere dai sistemi APE determinati tipi di edifici, ad esempio gli edifici industriali e temporanei. All'interno dell'UE bisogna utilizzare l'APE ogniqualvolta disponibile per un edificio; quando ciò non è possibile si possono usare degli equivalenti. Al di fuori dell'UE è possibile utilizzare equivalenti in sostituzione degli APE.

**146. In che modo vengono valutati gli edifici nei paesi in cui non esiste una soglia per gli edifici a energia quasi zero (NZEB), ossia nei paesi al di fuori dell'UE? Le imprese possono utilizzare equivalenti o soglie di un paese dell'UE avente un clima analogo?**

Alcuni paesi, anche al di fuori dell'UE, hanno definito gli NZEB e gli edifici a basso consumo di energia. Laddove queste definizioni esistano è possibile utilizzarle. Quando gli NZEB non sono definiti in maniera chiara nella legislazione nazionale si possono usare equivalenti, ad esempio valori equivalenti o soglie di un paese dell'UE avente un clima analogo, laddove possibile.

**147. La costruzione di un edificio per uso proprio può rientrare nell'attività «Costruzione di nuovi edifici» di cui al punto 7.1 o «Acquisto e proprietà di edifici» di cui al punto 7.7?**

Sì, la costruzione di un nuovo edificio per uso proprio può rientrare nell'ambito di applicazione del punto 7.1 «Costruzione di nuovi edifici» o del punto 7.7 «Acquisto e proprietà di edifici».

**148. Nei criteri di contributo sostanziale per le attività legate al settore immobiliare e dell'edilizia, la classe A dell'APE fa riferimento al fabbisogno di energia primaria o al fabbisogno totale di energia?**

L'APE «di classe A» richiesto dai criteri di contributo sostanziale dell'attività al punto 7.7 («Acquisto e proprietà di edifici») fa riferimento alla classe dell'attestato nel sistema APE in vigore nello Stato membro interessato. L'indicatore numerico espresso in kWh/m<sup>2</sup> che figura nell'APE è pertinente e dovrebbe essere preso in considerazione.

**149. Quali sono le regole per definire i parametri di riferimento del primo 15 % e del primo 30 % del mercato nazionale (con una distinzione tra residenziale e commerciale) come indicato nei criteri di vaglio tecnico dell'attività «Acquisto e proprietà di edifici» di cui al punto 7.7? Come procedere se non sono disponibili APE né altri dati per determinare se un edificio appartiene al primo 15 % del parco immobiliare nazionale?**

Per determinare l'allineamento alla tassonomia, occorre dimostrare mediante prove adeguate che un edificio rientra nel primo 15 % (o 30 % per l'adattamento ai cambiamenti climatici) del parco immobiliare nazionale o regionale. Non esistono regole specifiche per definire il primo 15 % o 30 % del parco immobiliare, al di là dell'obbligo di guardare al parco immobiliare nazionale o regionale in termini di fabbisogno operativo di energia primaria e di operare una distinzione quanto meno tra edifici residenziali e non residenziali.

In assenza di un APE, è possibile effettuare uno studio tecnico per stimare la soglia pertinente per il primo 15 % del parco immobiliare nazionale (o regionale) per una data categoria di edifici. Potrebbero essere disponibili informazioni provenienti da banche dati nazionali o da studi di determinate organizzazioni (ad esempio il World Green Building Council).

Ogni volta che uno studio di questo tipo è pubblicamente disponibile, lo si può utilizzare. Quando non vi è alcuno studio è necessario effettuarlo. Ci si può aspettare che ad esempio gli operatori di mercato oppure le associazioni/gli istituti/le autorità pubbliche interessati siano disposti a condurre o commissionare tali studi e a renderli pubblici affinché altri soggetti (in particolare quelli di dimensioni più piccole) possano utilizzarli in seguito.

L'APE rimane l'opzione più semplice nell'UE, in quanto può essere ottenuto facilmente per la maggior parte degli edifici e tra l'altro è obbligatorio quando un edificio viene venduto.

Nel quadro della revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia si sta valutando come affrontare la questione della disponibilità di informazioni sulla prestazione energetica e di banche dati sugli APE.

150. **Come procedere se attualmente non è possibile definire quantitativamente il primo 15 % del parco immobiliare prima del 31.12.2020 e se non esiste una valutazione nazionale degli attestati di prestazione energetica già rilasciati né sono disponibili dati validi basati sul fabbisogno operativo di energia del parco immobiliare esistente? Come prima semplificazione, si possono utilizzare dati calcolati relativi all'efficienza energetica (ad esempio desunti da APE con requisiti energetici standardizzati per l'energia elettrica domestica/operativa) invece dei dati di consumo reali (da edifici in uso) al fine di determinare l'allineamento alla tassonomia rispetto ai criteri di contributo sostanziale dell'attività «Acquisto e proprietà di edifici» di cui al punto 7.7?**

Per avvalersi della possibilità di dimostrare che l'edificio rientra nel primo 15 % del parco immobiliare nazionale o regionale dovrebbero essere fornite prove adeguate (ad esempio uno studio recente) che confrontino almeno le prestazioni dell'edificio in questione con quelle del parco immobiliare nazionale o regionale costruito prima del 31 dicembre 2020 e che operino almeno la distinzione tra edifici residenziali e non residenziali. Se questi dati non sono disponibili è possibile condurre uno studio per effettuare la valutazione. L'altra alternativa è presentare un APE di classe A.

Non vi è alcun obbligo di effettuare la valutazione sulla base di dati di consumo reali per dimostrare che un edificio rientra nel primo 15 % del parco immobiliare. Si raccomanda anzi di utilizzare il consumo stimato di energia, che rispecchia meglio la prestazione energetica dell'edificio (essendo meno influenzato dalle caratteristiche occupative e dai modelli di comportamento). Solo nel caso di edifici non residenziali di grandi dimensioni (con potenza nominale utile per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati degli ambienti, gli impianti di condizionamento dell'aria o gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati superiore a 290 kW), è necessario dimostrare che l'edificio è anche gestito in modo efficiente attraverso il monitoraggio e la valutazione della prestazione energetica.

151. **Per definire il valore necessario per «il primo 15 % del parco immobiliare», come indicato nei criteri di contributo sostanziale dell'attività «Acquisto e proprietà di edifici» di cui al punto 7.7, è consentito utilizzare un valore ponderato basato sulle nuove normative edilizie vigenti degli ultimi 15 anni?**

I criteri di vaglio tecnico richiedono «adeguati elementi di prova che confrontino almeno le prestazioni dell'attivo in questione con le prestazioni del parco immobiliare nazionale o regionale costruito prima del 31 dicembre 2020 e che operino almeno la distinzione tra edifici residenziali e non residenziali» se si sceglie l'opzione del primo 15 % del parco immobiliare nazionale o regionale. Non si possono utilizzare approssimazioni, quali l'anno di costruzione dell'edificio.

152. **Il primo 15 % è una metrica dinamica. Il mantenimento dei diritti acquisiti (*grandfathering*) è garantito per gli immobili, ad esempio per l'intera durata di un'obbligazione verde, se al momento dell'emissione rientravano nel primo 15 %?**

I criteri di vaglio tecnico non sono soggetti al *grandfathering*. Se i criteri vengono rivisti e modificati, oppure se un'attività non è più conforme ai criteri dinamici, è necessaria una nuova valutazione della conformità (e, se del caso, uno sforzo per garantirla) a partire dalla data di applicazione dei criteri. Tale circostanza è distinta dal *grandfathering* degli strumenti finanziari o delle operazioni finanziarie sulla base dei criteri validi al momento dell'emissione o della conclusione di un prestito, circostanze queste nelle quali si applicano norme distinte (cfr. ad esempio l'articolo 7, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa», che consente alle imprese finanziarie di segnalare le attività finanziate allineate alla tassonomia come tali per un massimo di cinque anni dopo la data di applicazione dei criteri rivisti/modifica della copertura dei criteri).

153. **Qual è la definizione di fabbisogno di energia primaria?**

L'allegato I dell'atto delegato chiarisce alla nota 281 che il fabbisogno di energia primaria è la «quantità calcolata di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato agli usi tipici di un edificio, espressa da un indicatore numerico del consumo totale di energia primaria in kWh/m<sup>2</sup> all'anno e basata sulla metodologia di calcolo nazionale pertinente e come indicato nell'attestato di prestazione energetica».

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia definisce all'articolo 2, punto 5), l'energia primaria come «l'energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione». L'allegato I della medesima direttiva spiega altresì che «[l]a prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per il riscaldamento degli ambienti, il rinfrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione incorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia».

154. **La mancata distinzione tra edifici residenziali e non residenziali in alcuni Stati membri rende di fatto impossibile applicare le categorie di valutazione agli edifici non residenziali, in particolare per quanto concerne il fabbisogno di energia primaria e le emissioni di CO<sub>2</sub> calcolate. In ragione del loro maggiore fabbisogno di energia elettrica, sono pochissimi gli edifici non residenziali, anche se altamente efficienti, che raggiungono la classe A per il fabbisogno di energia primaria e le emissioni di CO<sub>2</sub>. Come comportarsi in tale circostanza?**

Gli Stati membri dell'UE dispongono di una certa flessibilità nel definire i requisiti per i vari tipi di edifici e in numerosi casi i requisiti per gli edifici residenziali e non residenziali sono diversi. Ai fini della tassonomia dell'UE occorre rispettare i criteri applicabili al tipo di edificio in questione. In alcuni Stati membri questi criteri sono rigidi e sono pochissimi gli edifici che potrebbero ottenere un APE di classe A: in questi casi si può optare per dimostrare che l'edificio rientra nel primo 15 % del parco immobiliare nazionale o regionale.

155. **Come dovrebbe essere impostato un programma o un sistema di gestione dell'energia (ad esempio secondo la norma ISO 50001 o il regolamento EMAS)? A chi spetta la responsabilità (all'inquilino/utilizzatore dell'edificio o al proprietario)? Che cosa succede se cambiano gli inquilini o il tipo di uso dell'immobile? Vi saranno requisiti concreti per quanto concerne la documentazione?**

Il requisito prevede quanto segue: «Nel caso di un edificio non residenziale di grandi dimensioni (con una potenza nominale utile per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati degli ambienti, gli impianti di condizionamento dell'aria o gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati superiore a 290 kW), esso è gestito in modo efficiente attraverso il monitoraggio e la valutazione della prestazione energetica». La raccomandazione della Commissione sull'ammodernamento degli edifici fornisce indicazioni e interpretazioni in merito.

156. **Qual è la procedura da seguire in caso di mancata attuazione a livello nazionale dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e successive modifiche? In attesa che vengano stabiliti requisiti nazionali, è possibile utilizzare un elenco equivalente delle misure effettivamente adottate per determinare l'allineamento ai criteri di vaglio tecnico dell'attività «Acquisto e proprietà di edifici» di cui al punto 7.7?**

I criteri di vaglio tecnico impongono che gli edifici non residenziali di grandi dimensioni (con una potenza nominale utile per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati degli ambienti, gli impianti di condizionamento dell'aria o gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati superiore a 290 kW) siano gestiti in modo efficiente attraverso il monitoraggio e la valutazione della prestazione energetica. Ciò può essere dimostrato, ad esempio, dalla presenza di un contratto di rendimento energetico o di un sistema di automazione e controllo dell'edificio a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Di conseguenza è consentita una certa flessibilità quanto alle modalità per dimostrare che un edificio è gestito in modo efficiente.

Laddove esista una definizione nazionale per i sistemi di automazione e controllo degli edifici, è possibile utilizzarla. In caso contrario si dovrebbero invece utilizzare le migliori pratiche; si possono prendere a riferimento gli elementi inclusi nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia in relazione ai sistemi di automazione e controllo degli edifici.

157. **Gli edifici storici o protetti che sono esentati dall'attestato di prestazione energetica (APE) ai sensi della legislazione nazionale sono dispensati anche dal dimostrare la conformità ai requisiti specificati relativi all'APE o al fabbisogno di energia primaria di cui al punto 7.7 «Acquisto e proprietà di edifici»?**

Il punto 7.7 non prevede una deroga per gli edifici storici o protetti. Di conseguenza, al fine di dimostrare che apportano un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, tutti gli edifici costruiti prima del 31 dicembre 2020 devono disporre quanto meno di un attestato di prestazione energetica di classe A o rientrare nel primo 15 % del parco immobiliare nazionale o regionale in termini di fabbisogno operativo di energia primaria.

Tuttavia c'è la possibilità di spiegare, nella parte discorsiva dell'informativa (cfr. allegato I, punto 1.2.3, dell'atto delegato «Informativa»), i motivi per cui taluni attivi non sono allineati alla tassonomia, ad esempio perché si tratta di edifici storici.

158. **Il punto 7.7 («Acquisto e proprietà di edifici») differenzia l'ammissibilità delle entrate derivanti dalla proprietà dell'edificio (che soddisfa i criteri di vaglio tecnico) a seconda del tipo di attività economica svolta? Ad esempio: nel caso di edifici e terminal aeroportuali che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui al punto 7.7, le entrate derivanti dalla proprietà sono ammissibili indipendentemente dalla loro natura (es. affitti di negozi duty-free o affitti delle operazioni di assistenza a terra presso il terminal)?**

Il punto 7.7 non definisce il tipo di entrate ammissibili, ma possono essere prese in considerazione soltanto quelle derivanti dalla proprietà dell'edificio, ad esempio gli affitti, indipendentemente dalle attività che si svolgono nell'edificio (negozi duty-free, operazioni di assistenza a terra). Altre entrate non correlate, ad esempio quelle che non derivano dalla proprietà dell'edificio ma direttamente dalle attività aeronautiche svolte dal gestore dell'aeroporto, non possono essere prese in considerazione e non rientrano in questa attività. Sono ammissibili ad esempio i canoni di locazione corrisposti dai negozi duty-free, ma non le entrate generate da tali negozi con la vendita di prodotti ai consumatori.

Informazione e comunicazione (punto 8)

A. Aspetti generali

159. **Le reti di comunicazione elettronica (telecomunicazione) rientrano nelle attività «Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse» di cui al punto 8.1 o «Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra» di cui al punto 8.2?**

Le reti di comunicazione elettronica (telecomunicazione) in quanto tali non sono un'attività attualmente coperta dall'atto delegato sulla tassonomia.

Il punto 8.2 dell'allegato I dell'atto delegato «Clima» riguarda specifiche soluzioni digitali sviluppate con la finalità predominante (principale) di ridurre le emissioni. Tali soluzioni possono essere una combinazione innovativa di reti e tecnologie digitali e applicazioni quali il 5G, l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale e la blockchain,

Si citano a titolo di esempio le soluzioni per l'agricoltura di precisione o per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, o ancora le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che riducono il consumo energetico delle stazioni base per il 5G. Di conseguenza ai sensi dell'allegato I, punto 8.2, dell'atto delegato «Clima» sono ammissibili le soluzioni che riducono significativamente le emissioni dei servizi di comunicazione elettronica rispetto alle migliori tecnologie alternative disponibili.

Sebbene la rete di comunicazione elettronica pubblica generica sia un'infrastruttura importante e necessaria per le soluzioni basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) di cui sopra, spesso non è realizzata e utilizzata con la finalità predominante di ridurre le emissioni. La rete di comunicazione elettronica è ammissibile a norma del punto 8.2 quando è realizzata e utilizzata nel contesto di una soluzione per la riduzione delle emissioni di gas serra (ad esempio una specifica infrastruttura di comunicazione macchina-macchina per l'agricoltura di precisione). Anche le integrazioni a un'infrastruttura pubblica di comunicazione elettronica necessarie per rispondere alle esigenze di connettività della soluzione di riduzione delle emissioni di gas serra (quali il potenziamento della rete o il sostegno alle caratteristiche di rete necessarie) sono ammissibili a norma del punto 8.2.

B. Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse (punto 8.1)

160. **Per l'attività «Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse» di cui al punto 8.1, come verificare la conformità al codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati?**

I criteri di contributo sostanziale per la mitigazione dei cambiamenti climatici richiedono una verifica indipendente e un audit periodico (almeno ogni tre anni) dell'attuazione di tutte le «pratiche attese» pertinenti stabilite nel codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati.

Il codice di condotta sarà integrato (fine 2022/inizio 2023) da un quadro di valutazione che aiuterà i verificatori ad accertare la conformità di un centro di dati alle pratiche pertinenti previste dal codice di condotta.

**161. Per l'attività «Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse» di cui al punto 8.1, a chi spetta l'onere della prova per dimostrare l'allineamento alla tassonomia nel caso di centri di dati in co-locazione?**

L'onere della prova spetta alle imprese economiche che sono tenute a divulgare la loro quota di attività allineate alla tassonomia in conformità con l'atto delegato «Informativa» o che desiderano che le loro attività economiche siano classificate come ecosostenibili ai sensi del regolamento sulla tassonomia.

Nel caso dei centri di dati in co-locazione, la dimostrazione della conformità al codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati potrebbe richiedere una stretta collaborazione e lo scambio di dati tecnici tra i soggetti ospitanti e i locatari.

C. Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra (punto 8.2)

**162. Per le soluzioni TIC menzionate nei criteri di vaglio tecnico dell'attività «Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra» di cui al punto 8.2, la fornitura di dati e l'analisi devono essere la finalità prevalente e la riduzione delle emissioni di gas serra un effetto collaterale necessario? Oppure la soluzione TIC dev'essere prevalentemente finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per mezzo di dati e analisi?**

Si può ritenere che una soluzione TIC apporti un contributo sostanziale in entrambi i casi a condizione che, laddove sul mercato siano già disponibili soluzioni/tecnologie alternative, la soluzione TIC in questione dimostri di produrre una notevole riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita rispetto alle migliori soluzioni/tecnologie alternative.

**163. Che cosa si intende per «notevole» al punto 8.2, sottopunto 2 dei criteri di contributo sostanziale dell'attività «Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra», là dove si parla di una «notevole riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita»? Com'è definita l'«alternativa migliore»?**

Si rimanda alle risposte alle domande 42 e 43 della presente comunicazione concernenti l'attività «Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio».

Attività professionali, scientifiche e tecniche (punto 9)

A. Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato (punto 9.1)

**164. Nel contesto del punto 9.1 («Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato») le spese di ricerca e sviluppo (R&S) dovrebbero essere considerate parte dell'attività cui si riferiscono o un'attività distinta?**

Entrambe le opzioni sono possibili.

Se la ricerca e lo sviluppo sono parte integrante dell'attività contemplata dall'atto delegato «Clima» (ricerca e sviluppo interni integrati nell'attività), possono essere conteggiati nel quadro di tale attività e le spese corrispondenti possono essere dichiarate di conseguenza.

In altri casi, quando la ricerca non è integrata in un'attività della tassonomia ma aiuta altre attività a raggiungere le soglie di contributo sostanziale, può essere conteggiata come attività abilitante distinta ai sensi del punto 9.1 e, se del caso, segnalata come attività che genera entrate.

## SEZIONE III

## DOMANDE SUI CRITERI DNSH RICORRENTI

## Appendice A

## Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici

**165. Qual è la differenza tra i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'allegato II e i criteri di vaglio tecnico DNSH per l'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'allegato I (mitigazione dei cambiamenti climatici)?**

I criteri DNSH per l'adattamento ai cambiamenti climatici, esposti nell'allegato I dell'atto delegato «Clima», riguardano una parte dei criteri di contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici; ciò significa che deve essere effettuata una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per individuare soluzioni di adattamento.

Tuttavia i criteri di contributo sostanziale per l'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'allegato II dell'atto delegato «Clima» aggiungono l'obbligo di *attuare* le soluzioni di adattamento individuate. I criteri di attuazione sono specificati al sottopunto 4 dei criteri di contributo sostanziale. Di conseguenza, per quanto concerne l'attuazione di soluzioni di adattamento destinate a ridurre in modo sostanziale i più importanti rischi fisici che pesano sull'attività in esame, i criteri di contributo sostanziale per l'adattamento (illustrati nell'allegato II dell'atto delegato «Clima») rispecchiano un livello di ambizione più elevato rispetto ai criteri DNSH di cui all'allegato I, appendice A, del medesimo atto.

Alcune attività economiche interessano soltanto una parte della catena del valore e non incidono in alcun modo sulla parte più minacciata dai cambiamenti climatici. Come tenere conto di questo aspetto nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità?

Occorre garantire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'attività economica non possa risentire di impatti secondari o a cascata, poiché spesso i danni maggiori sono il risultato di una successione di eventi (ad esempio una frana dopo una forte pioggia). Per farlo si può intervenire preventivamente oppure sulla base della valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Anche il livello di approfondimento della valutazione può variare, purché sia sufficiente a identificare i rischi climatici fisici che pesano sull'attività. Ad esempio i possibili rischi nella catena di approvvigionamento o nei processi produttivi a monte e l'eventuale necessità di considerarli nella valutazione possono essere ponderati individualmente per ciascuna attività. Fattori decisivi per selezionare un approccio di valutazione consono possono essere le dimensioni dell'impresa, il tipo, la portata e il contesto dell'attività, il modello aziendale o la collocazione nella catena di approvvigionamento.

La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità deve suddividere l'attività economica (per quanto possibile) in singoli elementi distinti, quali siti di produzione, linee di trasporto, edifici amministrativi adiacenti, fornitori di materiali critici e relativa ubicazione geografica, ecc.

La base per una solida valutazione del rischio climatico è la comprensione del modo in cui i pericoli possono incidere su ogni singolo elemento in relazione all'attività oggetto della valutazione. Alcuni impatti sono evidenti, quali i danni diretti ai siti di produzione dovuti a inondazioni o tempeste. Tuttavia non tutti si verificano in modo diretto, ma piuttosto in successione, con la possibilità di impatti secondari a catena (i cosiddetti effetti a cascata): ad esempio le tempeste possono danneggiare il sito di un fornitore critico o un'infrastruttura energetica critica e causare interruzioni della fornitura di energia elettrica. Inoltre i rischi possono rafforzarsi a vicenda. Certi rischi sorgono soltanto in presenza dell'effetto combinato di diversi pericoli climatici: alcuni rischi sono aggravati da pericoli successivi, come il rischio di inondazioni che si intensifica quando le forti piogge interessano terreni inariditi.

**166. Nella sua sesta relazione di valutazione, il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha presentato nuovi scenari climatici. Occorre prendere in considerazione questi scenari anziché quelli esistenti citati nella tassonomia dell'UE?**

Il criterio 3 dei criteri di contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici specifica che «*[l]e proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l'analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico*».

Di conseguenza gli utenti dovrebbero fare riferimento alle relazioni di valutazione più recenti dell'IPCC non appena disponibili.

**167. Entro quando si dovrebbe puntare all'attuazione negli scenari climatici regionali ad alta risoluzione? Come sarà garantita la conformità ai requisiti della tassonomia dell'UE in questi casi?**

Si stanno compiendo progressi nella modellazione a livello di attivo, grazie al programma di ricerca europeo Orizzonte Europa, e nello sviluppo di proiezioni regionali specifiche ad alta risoluzione. Con ogni probabilità, tanto maggiore sarà la domanda di scenari climatici ad alta risoluzione, quanto più velocemente si adeguerà l'offerta. Per gli scenari dei percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP) RCP 2,6, RCP 4,5 e RCP 8,5 sono disponibili a livello europeo modelli climatici regionali con una risoluzione di circa 12,5 x 12,5 km<sup>2</sup>. Per alcuni paesi sono disponibili dati ancor più regionalizzati con una risoluzione pari a 5 x 5 km<sup>2</sup>.

**168. È necessario utilizzare tutti e 4 i percorsi dell'IPCC (RCP 2,6, RCP 4,5, RCP 6,0 e RCP 8,5)? I risultati di ciascuna analisi devono essere valutati separatamente?**

No, non è obbligatorio utilizzare tutti e 4 i percorsi dell'IPCC.

Prima di iniziare è importante verificare se l'attività oggetto della valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità sia stata soggetta in passato agli impatti di alcuni pericoli (ad esempio innalzamento del livello del mare): se non lo è stata si dovrebbe sempre utilizzare l'RCP 8,5 (bassa mitigazione), in linea con il principio di precauzione, mentre se lo è stata si possono utilizzare scenari inferiori, ad esempio l'RCP 4,5.

I risultati di ciascuna analisi vanno valutati separatamente.

**169. Come dovrebbe procedere un'impresa se non sono disponibili tutti e quattro gli scenari principali dell'IPCC?**

In linea di principio, i modelli IPCC disponibili dovrebbero essere utilizzati su una scala significativa e proporzionata per valutare i potenziali impatti dei pericoli nell'arco temporale dell'attività economica (superiore a 10 anni).

L'impresa dovrebbe assicurarsi di avere accesso ai dati climatici rilevanti per la valutazione del rischio climatico, normalmente disponibili su CORDEX. Per dati climatici regionalizzati con la massima risoluzione possibile ci si dovrebbe rivolgere ai servizi meteorologici nazionali. L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) redige una relazione interattiva con dati climatici (basati su CMIP5 ed EURO-CORDEX) aggregati a livello di regione amministrativa subnazionale e già assegnati ai pericoli climatici. Inoltre tramite l'interfaccia «European Climate Data Explorer» si possono reperire dati climatici per i singoli scenari.

Per quanto concerne la scelta del percorso di concentrazione rappresentativo (RCP) adeguato, secondo gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 <sup>(61)</sup> l'RCP 4,5 può essere utilizzato per le proiezioni climatiche fino al 2060, dato che fino a tale anno vi sono soltanto piccole differenze tra gli scenari. Tuttavia, per gli anni successivi, l'RCP 4,5 potrebbe iniziare a sottostimare i cambiamenti, in particolare se le emissioni di gas serra si rivelassero più elevate del previsto. Di conseguenza per le proiezioni attuali fino al 2100 potrebbero essere più pertinenti i percorsi RCP 6,0 e RCP 8,5. Il riscaldamento previsto dall'8,5, ampiamente considerato superiore rispetto agli scenari attuali a politiche invariate, è comunque rilevante dal punto di vista della gestione dei rischi, dato che le proiezioni dell'IPCC non tenevano pienamente conto dei punti di non ritorno, mentre gli impatti dei cambiamenti climatici si sono già rivelati più pronunciati del previsto.

**170. In che modo la proporzionalità incide sulla portata della solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità necessaria nel contesto dei criteri DNSH per l'adattamento ai cambiamenti climatici?**

L'obiettivo della solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è individuare i rischi climatici fisici significativi per le prestazioni dell'attività economica. Tale valutazione costituisce quindi la base per individuare misure di adattamento adeguate, presentate nel contesto di un piano di adattamento.

Secondo l'allegato I, appendice A, dell'atto delegato «Clima», la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità effettuata deve seguire una metodologia all'avanguardia e prendere in considerazione i dati disponibili più recenti e che presentano la risoluzione più elevata. La portata della valutazione, i metodi e i dati utilizzati possono variare al fine di

<sup>(61)</sup> Comunicazione della Commissione, «Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027» (GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1).

mantenere la proporzionalità. In numerosi casi può ad esempio essere sufficiente utilizzare uno scenario pessimistico come l'RCP 8,5, senza considerare tutti e quattro gli scenari RCP, a condizione che sia improbabile che l'esame di ulteriori scenari produca nuove conoscenze utili alla valutazione del rischio.

Anche il livello di approfondimento della valutazione può variare, purché sia sufficiente a identificare i rischi climatici fisici che pesano sull'attività. Ad esempio i possibili rischi nella catena di approvvigionamento o nei processi produttivi a monte e l'eventuale necessità di considerarli nella valutazione possono essere ponderati individualmente per ciascuna attività. Fattori decisivi per selezionare un approccio di valutazione consono possono essere le dimensioni dell'impresa, il tipo, la portata e il contesto dell'attività, il modello aziendale o la collocazione nella catena di approvvigionamento. Ad esempio la sostituzione delle finestre di un edificio adibito ad uffici al fine di migliorarne l'efficienza energetica richiede una valutazione del rischio climatico meno dettagliata rispetto alla costruzione di una diga per la produzione di energia idroelettrica.

Anche la frequenza della valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità dovrebbe essere proporzionata agli obiettivi. È opportuno aggiornare la valutazione e il conseguente piano di adattamento quando si verificano dei cambiamenti che aumentano l'esposizione ai rischi individuati o che possono comportare rischi nuovi oppure alterare in modo significativo i rischi già individuati per le prestazioni dell'attività economica, come ad esempio:

- evoluzione dell'attività economica valutata, quali nuovi fornitori o impianti di produzione;
- evoluzione dei dati climatici alla base della valutazione, ad esempio variazioni impreviste dei sistemi climatici, cambiamenti delle ipotesi dei modelli climatici o progressi tecnologici nella modellizzazione climatica.

**171. Che documentazione fornire per soddisfare i requisiti dei criteri DNSH relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici?**

Per soddisfare i requisiti dei criteri DNSH relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici per un'attività economica ai fini della tassonomia dell'UE, è essenziale presentare un piano di adattamento coerente se sono stati individuati rischi climatici. Le misure incluse nel piano dovrebbero essere state valutate sistematicamente in termini di idoneità a ridurre i più importanti rischi climatici fisici che pesano sull'attività e nel contempo soddisfare i requisiti aggiuntivi delineati nell'atto delegato «Clima». Il piano di adattamento dovrebbe includere altresì un calendario per l'attuazione delle misure e documentare quelle già attuate. Le misure di adattamento devono essere attuate al momento del completamento per i nuovi attivi ed entro cinque anni dall'individuazione dei rischi climatici associati per quelli esistenti.

I rischi climatici fisici più importanti devono essere individuati per mezzo di una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità solida, comprensibile e proporzionata.

**172. Per il momento è sufficiente avvalersi degli inventari dei rischi ambientali esistenti (ad esempio per le inondazioni, le valanghe) prendendo in considerazione gli scenari di rischio ambientale particolarmente rilevanti (ad esempio in termini di temperatura, precipitazioni, vento)?**

Sì, per il momento sono sufficienti gli inventari dei rischi ambientali esistenti, che comprendono i parametri climatici più importanti e rilevanti.

**173. Quali sono i requisiti minimi per una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità in termini di portata e livello di dettaglio (rilevanza dei rischi, ecc.)?**

- Durata;
- prendere in considerazione tutti gli oggetti pertinenti dell'attività economica;
- serie di proiezioni climatiche basate su scenari futuri;
- catalogo dei «pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo» (allegato I, appendice A, dell'atto delegato «Clima»).

**174. A quali norme bisogna fare riferimento per effettuare l'analisi del rischio climatico e della vulnerabilità (ISO, orientamenti UE sulla resilienza climatica per i progetti infrastrutturali)? Le imprese sono libere di scegliere il proprio metodo?**

Non esiste un metodo unico per valutare il rischio climatico e la vulnerabilità. Per la raccolta di informazioni è possibile scegliere tra un'ampia gamma di approcci, da quelli basati su dati e modelli (ad esempio dati climatici, modelli di impatto) a quelli che fanno più affidamento su riesami o esperti. Esiste però una norma ISO (ISO 14091: Adattamento al cambiamento climatico – Linee guida su vulnerabilità, impatti e valutazione del rischio) <sup>(62)</sup>, recepita anche come norma europea e nazionale negli Stati membri, che contiene una selezione di strumenti utili durante l'intero processo di preparazione, conduzione e comunicazione dei risultati della valutazione. Tali strumenti forniscono ad esempio indicazioni sullo sviluppo di catene di impatto, sull'aggregazione di indicatori e componenti di rischio o sulla valutazione della capacità di adattamento. Di recente è iniziata anche la preparazione di una sovvenzione che prevede, tra i risultati attesi <sup>(63)</sup>, «uno strumento operativo, coerente e più avanzato di valutazione multirischio su più scale e livelli di governance, che possa essere utilizzato da tutte le regioni e comunità in Europa».

**175. Che cosa si intende per «proiezioni climatiche avanzate» nei criteri di contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici?**

Le proiezioni più recenti che tengano conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche (ad esempio in merito ai punti di non ritorno).

### Appendice C

Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche

**176. Come applicare i criteri di cui alle lettere d), e) ed f) dell'appendice C?**

I criteri DNSH generici per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento relativi all'uso e alla presenza di sostanze chimiche – che figurano nell'allegato I, appendice C, dell'atto delegato «Clima» – specificano che un'attività non arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di due gruppi di sostanze (allo stato puro o all'interno di miscele o di articoli),

tra cui, alle lettere f) e g):

- sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 REACH e individuate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento (ossia sostanze individuate come estremamente preoccupanti e inserite nell'«elenco delle sostanze candidate» ai sensi del REACH), tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società;
- altre sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 REACH (ossia le sostanze che soddisfano i criteri per le sostanze estremamente preoccupanti), tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società.

Al fine di applicare il concetto di «uso essenziale per la società», è necessario stabilire se l'attività economica comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso delle sostanze di cui alle lettere f) o g) (ossia le sostanze individuate come estremamente preoccupanti e quelle che soddisfano i criteri per le sostanze estremamente preoccupanti). Tali informazioni dovrebbero essere ottenute attraverso la catena di approvvigionamento.

In linea con l'impegno assunto nel quadro della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, la Commissione sta preparando un documento trasversale per definire i criteri di uso essenziale, al fine di garantire che le sostanze chimiche più dannose siano consentite soltanto se il loro uso è necessario per la salute o la sicurezza, o se è fondamentale per il funzionamento della società, e non esistono alternative accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute. L'obiettivo è definire i criteri in modo coerente in tutta la legislazione dell'UE e spiegare come valutare se gli usi delle sostanze chimiche sono essenziali per la società. In tale contesto si tiene conto dei criteri di uso essenziale previsti dal protocollo di Montreal, adattandoli però in modo da renderli applicabili all'intero *acquis* dell'UE in materia di sostanze chimiche. La Commissione prevede di concludere i lavori all'inizio del 2023.

<sup>(62)</sup> Tale norma è parte di una serie di norme ISO 14090 concernenti l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle fasi di pianificazione, valutazione degli impatti e delle opportunità, pianificazione dell'adattamento, attuazione, monitoraggio e valutazione, rendicontazione e comunicazione. La norma ISO 14091 approfondisce il tema della valutazione degli impatti e delle opportunità.

<sup>(63)</sup> Invito HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01: sviluppo di valutazioni del rischio di cambiamenti climatici nelle regioni europee sulla base di un approccio trasparente e armonizzato alla valutazione del rischio climatico.

La lettera d) dell'appendice C riguarda soltanto le sostanze disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE (direttiva RoHS). L'ambito di applicazione della direttiva RoHS è definito nell'articolo 2 della stessa; ad esempio sono esclusi gli impianti fissi di grandi dimensioni o i mezzi di trasporto di persone o di merci, tranne i veicoli elettrici a due ruote non omologati.

**177. Ai fini della dimostrazione della conformità, i componenti e i materiali edili sono soggetti alle stesse restrizioni che valgono per le attività di cui ai punti 7.1 («Costruzione di nuovi edifici») e 7.2 («Ristrutturazione di edifici esistenti») per quanto riguarda la formaldeide e altri composti organici volatili cancerogeni appartenenti alle categorie 1A e 1B («...che possono venire a contatto con gli occupanti...»)»?**

Al fine di dimostrare la conformità ai requisiti dei criteri DNSH per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, come indicato ai punti 7.1 e 7.2, i componenti e i materiali edili che possono venire a contatto con gli occupanti devono soddisfare due condizioni:

- non contengono le sostanze di cui all'appendice C. Questa è una condizione generale e può essere soddisfatta chiedendo ai fornitori informazioni sulla presenza di una sostanza nella fabbricazione, nei materiali e negli articoli. Se sono presenti le sostanze di cui all'appendice C, lettere f) e g), è necessario dimostrare che il loro uso è essenziale per la società;
- quando si utilizzano formaldeide, sostanze che rilasciano formaldeide o sostanze organiche volatili cancerogene, e tali usi sono essenziali per la società, sono rispettati i limiti di emissione stabiliti nel secondo paragrafo dei criteri DNSH per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento. La conformità a tali limiti di emissione deve essere verificata mediante prove.

**178. In particolare, per quanto concerne la conformità al REACH e al regolamento CLP, esiste un elenco specifico e ristretto degli inquinanti da evitare o ridurre nei prodotti da costruzione e nei componenti edili oppure i suddetti regolamenti devono essere applicati integralmente a queste due categorie? In caso affermativo, quale inventario di dati/prodotti disponibile a livello UE utilizzare?**

Ogni volta che i criteri DNSH per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento fanno riferimento all'appendice C si applicano tutte le condizioni ivi stabilite, ossia le lettere da a) a g).

Non è disponibile un elenco semplificato di sostanze per i prodotti da costruzione e i componenti edili. Tuttavia le sostanze di cui alle lettere da a) a e) dei criteri DNSH sono elencate negli articoli e/o negli allegati pertinenti dei rispettivi regolamenti citati.

Per le sostanze di cui alla lettera f) è possibile consultare l'elenco di sostanze candidate estremamente preoccupanti gestito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma dell'articolo 59, paragrafo 10, REACH, disponibile online: elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione – ECHA ([europa.eu](http://europa.eu))

Le sostanze di cui alla lettera g) possono essere reperite in diverse fonti, a seconda della lettera dell'articolo 57 REACH in cui rientrano.

Articolo 57, lettere da a) a c), REACH: una fonte è l'inventario delle classificazioni e delle etichettature (inventario C&L) gestito dall'ECHA a norma dell'articolo 42 del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP). Tale inventario fornisce informazioni sulle classificazioni di pericolo delle sostanze, che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettere da a) a c), REACH. L'inventario elenca le sostanze con classificazioni armonizzate (risultanti da valutazioni e conclusioni delle autorità) e autoclassificazioni (risultanti da valutazioni e conclusioni dell'industria stessa). È disponibile online alla pagina: La banca dati dell'inventario C&L – ECHA su [europa.eu](http://europa.eu).

Articolo 57, lettere da d) a f), REACH: le categorie di pericolo ivi menzionate non figurano ancora nell'inventario C&L. L'ECHA gestisce gli elenchi di sostanze in fase di valutazione da parte dei suoi gruppi di esperti informali. Gli elenchi forniscono un'indicazione delle sostanze che potrebbero soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, lettere da d) a f), REACH, nonché delle sostanze che probabilmente non soddisfano i criteri o delle sostanze in fase di valutazione. L'elenco di valutazione della persistenza, del bioaccumulo e della tossicità fornisce informazioni sulle proprietà delle sostanze, che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettere d) ed e), REACH. L'inventario è disponibile online all'indirizzo <https://echa.europa.eu/it/pbt>.

L'elenco di valutazione degli interferenti endocrini (IE) fornisce informazioni sulle proprietà delle sostanze che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettera f), REACH. L'inventario è disponibile online all'indirizzo <https://echa.europa.eu/it/ed-assessment>

In linea con l'impegno assunto nel contesto della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, la Commissione si sta preparando a inserire nuove classi di pericolo (tra cui PBT, vPvB e IE) nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP). Se e quando ciò avverrà, le informazioni sulle classificazioni di pericolo delle sostanze di cui all'appendice C, lettera g), saranno incluse a poco a poco nell'inventario C&L.

**179. La lettera g) dell'appendice C sembra simile alla lettera f). È per estendere l'ambito di applicazione ad altre sostanze attualmente non considerate? In caso affermativo, come applicare tale disposizione?**

Il criterio di cui alla lettera g) mira ad ampliare l'elenco delle possibili sostanze soggette all'appendice C. È finalizzato a individuare le sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 REACH ma che non figurano ancora nell'elenco di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV di tale regolamento.

Se una sostanza soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 REACH ma non è ancora stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV, è soggetta alla lettera g).

Le sostanze di cui alla lettera g) possono essere reperite in diverse fonti, a seconda della lettera dell'articolo 57 REACH in cui rientrano.

Articolo 57, lettere da a) a c), REACH: una fonte è l'inventario delle classificazioni e delle etichettature (inventario C&L) gestito dall'ECHA a norma dell'articolo 42 del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP). Tale inventario fornisce informazioni sulle classificazioni di pericolo delle sostanze, che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettere da a) a c), REACH. L'inventario elenca le sostanze con classificazioni armonizzate (risultanti da valutazioni e conclusioni delle autorità) e autoclassificazioni (risultanti da valutazioni e conclusioni dell'industria stessa). È disponibile online alla pagina: La banca dati dell'inventario C&L – ECHA su [europa.eu](http://europa.eu).

Articolo 57, lettere da d) a f), REACH: le categorie di pericolo ivi menzionate non figurano ancora nell'inventario C&L. L'ECHA gestisce gli elenchi di sostanze in fase di valutazione da parte dei suoi gruppi di esperti informali. Gli elenchi forniscono un'indicazione delle sostanze che potrebbero soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, lettere da d) a f), REACH, nonché delle sostanze che probabilmente non soddisfano i criteri o delle sostanze in fase di valutazione. L'elenco di valutazione della persistenza, del bioaccumulo e della tossicità fornisce informazioni sulle proprietà delle sostanze, che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettere d) ed e), REACH. L'inventario è disponibile online all'indirizzo <https://echa.europa.eu/it/pbt>.

L'elenco di valutazione degli interferenti endocrini (IE) fornisce informazioni sulle proprietà delle sostanze che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettera f), REACH. L'inventario è disponibile online all'indirizzo <https://echa.europa.eu/it/ed-assessment>.

In linea con l'impegno assunto nel contesto della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, la Commissione si sta preparando a inserire nuove classi di pericolo (tra cui PBT, vPvB e IE) nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP). Se e quando ciò avverrà, le informazioni sulle classificazioni di pericolo delle sostanze di cui all'appendice C, lettera g), saranno incluse a poco a poco nell'inventario C&L.

**180. I criteri DNSH generici di cui all'appendice C coprono il processo di produzione? Come devono comportarsi le imprese rispetto alle sostanze elencate all'appendice C, lettera g), per quanto concerne la conformità di una valutazione di allineamento?**

Sì, il processo di produzione è soggetto ai criteri di cui all'appendice C.

Le sostanze di cui alla lettera g) possono essere reperite in diverse fonti, a seconda della lettera dell'articolo 57 REACH in cui rientrano.

Articolo 57, lettere da a) a c), REACH: una fonte è l'inventario delle classificazioni e delle etichettature (inventario C&L) gestito dall'ECHA a norma dell'articolo 42 del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP). Tale inventario fornisce informazioni sulle classificazioni di pericolo delle sostanze, che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettere da a) a c), REACH. L'inventario elenca le sostanze con classificazioni armonizzate (risultanti da valutazioni e conclusioni delle autorità) e autoclassificazioni (risultanti da valutazioni e conclusioni dell'industria stessa). È disponibile online alla pagina: La banca dati dell'inventario C&L – ECHA su [europa.eu](http://europa.eu).

Articolo 57, lettere da d) a f), REACH: le categorie di pericolo ivi menzionate non figurano ancora nell'inventario C&L. L'ECHA gestisce gli elenchi di sostanze in fase di valutazione da parte dei suoi gruppi di esperti informali. Gli elenchi forniscono un'indicazione delle sostanze che potrebbero soddisfare i criteri di cui all'articolo 57, lettere da d) a f), REACH,

nonché delle sostanze che probabilmente non soddisfano i criteri o delle sostanze in fase di valutazione. L'elenco di valutazione della persistenza, del bioaccumulo e della tossicità fornisce informazioni sulle proprietà delle sostanze, che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettere d) ed e), REACH. L'inventario è disponibile online all'indirizzo <https://echa.europa.eu/it/pbt>.

L'elenco di valutazione degli interferenti endocrini (IE) fornisce informazioni sulle proprietà delle sostanze che possono essere confrontate con i criteri di cui all'articolo 57, lettera f), REACH. L'inventario è disponibile online all'indirizzo <https://echa.europa.eu/it/ed-assessment>.

In linea con l'impegno assunto nel contesto della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, la Commissione si sta preparando a inserire nuove classi di pericolo (tra cui PBT, vPvB e IE) nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP). Se e quando ciò avverrà, le informazioni sulle classificazioni di pericolo delle sostanze di cui all'appendice C, lettera g), saranno incluse a poco a poco nell'inventario C&L.

### 181. Qual è la portata dell'analisi richiesta per l'«uso» delle sostanze elencate?

I criteri DNSH generici per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento relativi all'uso e alla presenza di sostanze chimiche – che figurano nell'allegato I, appendice C, dell'atto delegato «Clima» – specificano che un'attività non arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di determinate sostanze (allo stato puro o all'interno di miscele o di articoli),

Le informazioni in merito alla fabbricazione, all'immissione in commercio o all'uso delle sostanze dovrebbero essere ottenute attraverso la catena di approvvigionamento, mediante richiesta a un fornitore diretto.

La prova che la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso delle sostanze è conforme all'appendice C può essere ottenuta chiedendo tali informazioni ai fornitori.

## Appendice D

### Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

### 182. Le valutazioni dell'impatto ambientale (VIA) non sono sempre obbligatorie ai sensi della legislazione nazionale. Se la normativa europea non impone una VIA, rinunciare non pregiudica la valutazione dell'allineamento alla tassonomia?

Non tutte le attività sono soggette a una VIA obbligatoria ai sensi del diritto dell'Unione, ma un'attività economica allineata a un criterio DNSH che richiede la conformità all'appendice D deve soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

- si è proceduto a un esame o una valutazione dell'impatto ambientale e sono attuate le necessarie misure di mitigazione e compensazione;
- è stata condotta un'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva «Habitat»), ove applicabile, per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, e sono attuate le misure di mitigazione.

Ne consegue che non sempre occorre effettuare una VIA. I criteri impongono di passare in rassegna il processo onde stabilire se la VIA sia necessaria: «[s]i è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o a un esame conformemente alla direttiva 2011/92/UE». Se l'esame è stato effettuato e ha portato a concludere che la VIA non era necessaria, tale parte del requisito è soddisfatta.

Per quanto concerne le attività al di fuori dell'UE, si rimanda alla nota 2 dell'appendice D: «Per le attività in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile equivalente o alle norme internazionali che richiedono il completamento di una VIA o di un esame, ad esempio lo standard di prestazione 1 dell'IFC: valutazione e gestione dei rischi ambientali e sociali».

### 183. Quali sono i requisiti minimi della valutazione dell'impatto ambientale per ottenere l'allineamento alla tassonomia?

La procedura formale per intraprendere una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è stabilita dalla direttiva 2011/92/CE. Nella pratica la procedura di VIA può essere sintetizzata come segue:

- il committente di un progetto può chiedere all'autorità competente che cosa dovrebbe essere incluso nel rapporto di VIA da fornire (fase di definizione della portata);

- il committente deve fornire il rapporto di VIA comprensivo di informazioni, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'allegato IV della direttiva;
- le autorità ambientali, locali e regionali e il pubblico (nonché gli Stati membri interessati) devono essere informati e consultati;
- l'autorità competente decide se autorizzare o meno il progetto, tenendo conto dei risultati della consultazione;
- il pubblico viene informato della decisione e può impugnarla dinnanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**184. Che cosa significa nella pratica «per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse»?**

Questa precisazione qualifica le attività che si svolgono all'interno di tali aree oppure quelle che possono avere un impatto significativo su tali aree (quindi anche «in prossimità di esse»). Non è stato ritenuto possibile definire un raggio in chilometri per «in prossimità di esse», dato che tale valore varia da sito a sito (ad esempio, una diga fluviale potrebbe influenzare la migrazione di specie ittiche protette quale il salmone in un'area Natura 2000 molti chilometri a monte). In altre parole, se è probabile che un progetto all'interno o all'esterno di un'area o di un sito comporti un rischio significativo (ossia tale da pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito), questo rischio deve essere valutato mediante un'opportuna valutazione prima di qualsiasi autorizzazione allo sviluppo. Nell'UE ciò è in linea con le direttive «Uccelli» e «Habitat» (direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE). L'approccio per i paesi al di fuori dell'UE è illustrato nella nota 3 dell'appendice D.

**185. Alcuni criteri DNSH sembrano essere riferiti a strategie o piani aziendali piuttosto che a specifiche attività. È sufficiente conformarsi a livello aziendale o è necessario farlo a livello di attività o prodotto?**

È sufficiente conformarsi a livello aziendale nei casi in cui per stabilire se l'attività è allineata bastano le informazioni a livello di impresa.

**186. I criteri della tassonomia che si riferiscono all'opportuna valutazione ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE per i siti del patrimonio mondiale dell'Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché per altre aree protette, sono complessi da attuare in assenza di obiettivi di conservazione. Come effettuare l'opportuna valutazione nei siti e nelle aree protette citati in assenza di obiettivi di conservazione?**

Obiettivi di conservazione specifici per sito sono richiesti per i siti designati ai sensi della direttiva «Habitat» (non appena questi vengono designati come «zona speciale di conservazione», ZSC) e della direttiva «Uccelli» («zona di protezione speciale», ZPS) <sup>(64)</sup>.

L'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «Habitat» deve essere effettuata alla luce di tali obiettivi <sup>(65)</sup>.

Nel caso di un progetto che richiede un'opportuna valutazione perché potrebbe incidere in modo significativo su un sito (ZSC o ZPS) per il quale non esistono ancora obiettivi di conservazione (mentre il termine di 6 anni per la designazione come ZSC è scaduto), la definizione degli obiettivi dovrebbe essere una condizione preliminare all'opportuna valutazione. Un progetto che richieda tale valutazione non sarebbe conforme ai criteri DNSH per la biodiversità se non vi fossero obiettivi di conservazione specifici per il sito interessato.

**187. È possibile chiarire l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «Habitat» (direttiva 92/43/CEE) per quanto concerne l'applicazione di misure compensative? Se vengono definite delle misure compensative, un progetto può essere considerato sostenibile secondo i criteri dell'atto delegato «Clima»?**

Presso i siti Natura 2000 sono richieste misure compensative per i progetti che incidono negativamente sull'integrità del sito (articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «Habitat»). Tali progetti non soddisfano i criteri DNSH per la biodiversità e non sono quindi allineati alla tassonomia.

<sup>(64)</sup> [https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission\\_note/commission\\_note2\\_IT.pdf](https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_IT.pdf)

<sup>(65)</sup> Cfr. [https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/methodological-guidance\\_2021-10/IT.pdf](https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/methodological-guidance_2021-10/IT.pdf)